

REPUBBLICA ITALIANA  
  
REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare ARTA del 23/12/2004, recante direttive sul D.P.R. n. 357/97 e successive modi-fiche ed integrazioni: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” – art 5 – valutazione dell’incidenza – commi 1 e 2”;
- VISTO** il D.A. 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e ss.mm.ii" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-zione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22/01/2009;
- VISTO** il D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007, concernente “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 08/05/2007, n. 13”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III, disciplina il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017 n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114” che, con l’art. 16, comma 2, ha introdotto l’art. 27-bis al T.U.A. riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che “... in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti...”;
- VISTO** il D.M. 13/11/2014, n. 272 del MATTM recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il decreto MATTM del 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sul-le modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata

- dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”, con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.”
- VISTO** il “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal by-products Industries” adottate dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 1996/61/CE nel maggio 2005;
- VISTO** il D.M. 29/01/2007 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18/02/2005, n. 59”;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1099 del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1069 del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- VISTO** il Regolamento UE n. 142/2011 della Commissione del 25/02/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:  
 polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:  
 polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO** l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”;
- VISTA** la Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015 che fissa per le aziende concentrazioni limite per le emissioni diffuse di sostanze odorigene pari a 300 ouE/m<sup>3</sup>;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- VISTO** il D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all’attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- VISTO** il D.Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

- VISTA** la Legge Regionale. n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e de-gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTO** l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall’art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTA** la nota A.R.T.A. prot. n. 605/GAB del 13/02/2019, con la quale, in relazione alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale e del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, sono state dettate “Disposizioni concernenti le attività di Competenza della Commissione Tecnica Specialistica”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all’espletamento della verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il D.D.G. n. 69 del 09/02/2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha rilasciato

l'autorizzazione integrata ambientale per "Impianto per l'eliminazione e il recupero di carcasse e di residui animali per una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate/giorno sito in contrada Fargione nel Comune di Modica (RG)– Categoria IPPC: 6.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – gestore IPPC Avimecc S.p.A.;

**VISTA** la nota presentata in data 14/06/2018 (prot. ARTA n. 38442 del 18/06/2018) con la quale la società Avimecc S.p.A. (Proponente) ha formulato istanza per la Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza (Vinca), ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 in relazione al "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)";

**VISTA** la nota prot. DRA n. 43574 del 09/07/2018, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 ha comunicato al proponente ed agli Enti la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e dell'avviso al pubblico sul portale ambientale di questo Assessorato (portale SI.VVI.) avvenuto in data 28/06/2018 nonché l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

**VISTA** la nota del 14/12/2018 (prot. DRA n. 547 del 04/01/2019) con la quale la Società Avimecc S.p.A. ha presentato integrazioni all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di Incidenza, ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., e unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**PRESO ATTO** che a seguito dell'integrazione dell'istanza, in data 23/01/2019, è stato pubblicato nel Portale ambientale di questo Assessorato (portale SI.VVI.) un nuovo avviso al pubblico;

**VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza e unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

**VISTI** gli elaborati progettuali e la documentazione trasmessi dal proponente unitamente alle sopraccitate istanze, di seguito elencati:

- Elaborati progettuali costituiti da:
  - Relazione AIA
  - Vincolo Sottratto 1:10.000;
  - Vincolo Sottratto 1:25.000;
  - Legenda Beni Paesaggistici;
  - Tavola 1 A3;
  - Tavola 2 A3;
  - Tavola 3 A3
  - Tav. 3 pianta piano terra stato di progetto con biogas-Model;
  - Tav. B01 inquadramento territoriale con regimi vincolistici;
  - Tav. B04 Stato di progetto Prospetti;
  - Tav. B05 Particolari architettonici digestore, chiarificatore, vasca biomasse;
  - Tav. B06 Particolari architettonici depuratore;
- Studio di Impatto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione per la valutazione di incidenza ambientale
- Piano di Monitoraggio e Controllo – rev.9;
- Dichiarazione del tecnico di conformità degli elaborati progettuali
- Copia del documento di identità del tecnico
- Copia del documento di identità del legale rappresentante
- Scheda di sintesi;
- Computo metrico estimativo
- Avviso al pubblico
- Copia delle ricevute di versamento degli oneri istruttori
- D.D.G. n.69 del 09/02/2012

**VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali (nel seguito C.T.S.) n. 23/2019 del 20/03/2019;

- VISTA** la nota prot. DRA n. 18472 del 20/03/2019 con la quale l'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato al gestore Avimecc S.p.A. che "la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata da questo Dipartimento in data 21/06/2016 a seguito di domanda di modifica sostanziale del 28/09/2015 e sospesa nel corso dell'incontro informativo del 21/01/2016 ...(omissis)..., verrà incardinata nel Procedimento Autorizzatorio Unico regionale secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006";
- VISTO** il verbale della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 con nota prot. DRA n. 16222 del 16/03/2019, e tenutasi in data 21/03/2019 in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n.241/1990;
- VISTA** la seguente documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota del 30/03/2019 (prot. DRA n. 21611 del 01/04/2019) in riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 21/03/2019:
- Relazione Tecnica A.I.A. rev 1;
  - Verifica Sussistenza Relazione di Riferimento;
  - Planimetria generale del sito;
  - Sinottico impianto di depurazione digestore;
  - Consistenza fabbricati impianto di macellazione dopo l'incendio;
  - Consistenza fabbricati impianto di macellazione prima dell'incendio;
  - Planimetria convogliamento acque meteoriche Tav. 1;
  - Planimetria convogliamento acque meteoriche Tav. 2;
  - Particolari convogliamento acque meteoriche- Tav 3;
  - Prospetti stato di progetto Tav 4;
  - Planimetria punti di emissione Tav 4a;
  - Planimetria blocchi esistenti e in progetto;
  - N°2 rapporti di prova analisi su materiale combusto;
  - N°1 rapporto di prova su materiale da demolizione;
  - Schede informative riepilogative previste da D.D.G. 412/2016 (A, B, C, D, E, F e G)
  - Cronoprogramma;
  - Piano delle Demolizioni;
- VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, con nota prot. DRA n. 4546 del 24/01/2020 e tenutasi in data 04/02/2020;
- VISTA** la nota, acquisita al prot. DRA n. 9797 del 18/02/2020, presentata dal Proponente in ordine alle richieste di chiarimenti emerse nel corso della Conferenza dei Servizio del 04/02/2020 unitamente alla seguente documentazione:
- Relazione Tecnica A.I.A. rev 2;
  - Piano di Monitoraggio e Controllo – rev.10;
  - Sistema analisi e monitoraggio;
  - Tav. 2A bis Convogliamento acque di prima pioggia;
  - Tav 4A bis Indicazioni punti di emissioni;
  - Tav. 4 bis Prospetti e sezioni;
- VISTI** i pareri di seguito riportati acquisiti nel corso del procedimento di PAUR:
- nulla osta del Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, espresso con prot. n. 27015 del 10/07/2018 (prot. DRA n. 47392 del 24/07/2018), con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti";
  - nota prot. n. 1946 del 23/07/2018 (prot. DRA n. 47712 del 25/07/2018), riconfermato con nota prot. n. 558 del 18/03/2019 (prot. DRA 18112 del 19/03/2019) e con nota prot. n. 1805 del 28/02/2020 (prot. DRA n. 13519 del 04/03/2020) nelle quali la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha comunicato che "l'intervento ricade in zona non soggetta a Vincolo Paesaggistico";
  - parere ai sensi dell'art. 29 decies, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., reso da ARPA Sicilia – Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio con nota prot. 21283 del 22/05/2020 (prot. DRA n. 28032 del 22/05/2020) con cui ha ritenuto che il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.10, redatto a seguito della conferenza di servizi del 04/02/2020, "contenga i requisiti minimi richiesti per monitorare gli impatti che la presenza dell'opificio ha sul territorio di pertinenza e che l'impostazione possa essere ritenuta approvabile apportandovi

le modifiche di cui sotto”;

- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 0028334 del 07/09/2018 (prot. DRA n. 55462 del 10/09/2018) dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e riconfermato in sede di prima Conferenza di Servizi del 21/03/2019 e riconfermato nella seconda conferenza di servizi del 4/02/2020;
- parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa espresso con nota prot. n. 5002 del 21/06/2017 e riconfermato con nota prot. n. 2440 del 20/03/2019 (prot. DRA n. 18620 del 20/03/2019) e con nota prot. n. 876 del 03/02/2020 (prot. DRA n. 6909 del 03/02/2020);
- parere prot. n. 30234 del 13/02/2020 (prot. DRA n. 9289 del 17/02/2020) con il quale il Genio Civili di Ragusa ha confermato le seguenti autorizzazioni già rilasciate:
  - prot. n. 0134436 del 06/08/2014 recante l’autorizzazione ad eseguire lavori di costruzione di un corpo depuratore, un corpo vasca raccolte biomasse, un corpo chiarificatore e un corpo digestore aventi tutti struttura in c.a. in Modica c.da Fargione ASI Modica Pozzallo;
  - prot. n. 0156303 del 25/07/2017 espresso, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/74 e dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, dal Genio Civile di Ragusa recante l’autorizzazione ad eseguire la realizzazione di un impianto di biogas composto da un corpo depuratore, una vasca di raccolta biomasse e un corpo digestore, aventi tutti struttura in c.a. in Modica c.da Fargione ASI Modica Pozzallo 1^ variante all’autorizzazione prot. n. 0134436 del 06/08/2014;
  - prot. n. 0141231 del 04/07/2017 espresso, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/74 e dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, dal Genio Civile di Ragusa recante l’autorizzazione ad eseguire i “Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un impianto di macellazione e sezionamento polli aventi struttura in c.a. e copertura con capriate in acciaio in Modica c.da Fargione ASI Modica Pozzallo”;
- parere favorevole dell’ASP di Ragusa “a condizione che tutte le attività previste in progetto vengano attuate prevedendo tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di percolati, polveri, aerosol e sostanze odorigene” espresso in sede di Conferenza di Servizi del 21/03/2019 e riconfermato nella seconda conferenza di servizi del 4/02/2020;
- parere reso dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 contenente valori limite di emissione e prescrizioni con nota prot. 6731 del 04/02/2020;
- Determinazione n. 77 del 14/04/2020, del Dirigente dell’Ufficio Periferico di Ragusa dell’IRSAP con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto di macellazione e selezione polli, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas secondo gli allegati elaborati progettuali;
- parere favorevole di incidenza con prescrizioni reso, ai sensi dell’art. 2, comma g) del D.A. 30/03/2007 dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Aree Naturali Protette, n.q. di ente gestore del sito protetto, con nota prot. n. 0074233 del 12/11/2019;
- il Provvedimento Unico n. 23/SUAP del 25/07/2017, rilasciato dal VI Settore-Urbanistica della Città di Modica, recante l’autorizzazione alla “ristrutturazione ed ampliamento dell’impianto prodotti-vo adibito alla macellazione e selezione polli distinto in Catasto fabbricati del Comune di Modica al foglio 169, particella 1176, il ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento nonché la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas
- parere favorevole “dal punto di vista urbanistico” espresso con nota prot. 14382 del 19/03/2019 (prot. DRA n. 18274 del 19/03/2019) dal Comune di Modica VII Settore – SUAP e Attività produttive;

## VISTA

la nota del 29/01/2020 (prot. DRA n. 5771 del 30/01/2020) con la quale il Sindaco del Comune di Modica, nel rappresentare che, l’impianto in oggetto ricadente all’interno della zona ASI Modica-Pozzallo, compreso entro la zona SIC ITA080007 denominata “Spiaggia di Maganuco”, prossima al sistema urbano di Pozzallo ed alla frazione balneare turistica di “Marina di Modica-Maganuco”, può comportare una potenziale interferenza con il contesto ambientale di appartenenza, soprattutto in relazione all’ampliamento previsto dall’insediamento produttivo già in essere di proprietà di AVIMECC S.p.A., chiede “di rinviare qualunque tipo di decisione ad altra seduta, al fine di consentire agli uffici preposti di questo Comune di poter approfondire il tema di rilevante importanza ambientale e di compatibilità al sistema naturalistico , cui insiste l’insediamento produttivo”;

- ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (PIC) della CTS n. 125/2020 della C.T.S. approvato nella seduta del 29/04/2020 recante “parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas della AVIMECC S.p.A. sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG), comprensivo della valutazione d’incidenza, anch’essa positiva, ed al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 27 bis e ss. del D.Lgs. 152/06, a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo, recante le condizioni ambientali di riferimento”;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo del DRA al n. 30444 del 04/06/2020 con cui il proponente ha riscontrato le osservazioni del Sindaco del Comune di Modica (RG) trasmesse con nota prot. n. 8655 del 13/02/2020;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 31601 del 09/06/2020 con la quale il Servizio 1, a seguito della sopracitata nota, ha trasmesso al Sindaco del Comune di Modica (RG) il PIC n. 125/2020 della C.T.S. ed il parere di ARPA Sicilia – Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio - prot. n. 21283 del 22/05/2020 (prot. DRA n. 28032 del 22/05/2020) sul Piano di Monitoraggio e Controllo, chiedendo, qualora non ritenesse sufficienti le prescrizioni già impartite con i suddetti pareri, di fornire, ai fini della conclusione del procedimento, entro e non oltre 10 (dieci) giorni le prescrizioni in ordine agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27/07/1934 n. 1265, conformemente a quanto previsto dell’art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Modica non ha riscontrato la sopracitata nota, né ha espresso il parere di propria competenza, contenente eventuali prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 27/07/1934, n. 1265;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n. 36810 del 01/07/2020 con la quale il proponente ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.11 in riscontro al parere di ARPA Sicilia – Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio - prot. n. 21283 del 22/05/2020 (prot. DRA n. 28032 del 22/05/2020);
- PRESO ATTO** dell’esito della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. 272/2014, con le seguenti conclusioni: “Alla luce delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose rilevate, della descrizione del suolo e della gestione messa in atto in azienda a livello di misure di utilizzo, di contenimento, di prevenzione e modalità di *movimentazione di tali sostanze, si esclude l’effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito di riferimento. Tale esclusione fa sì che il gestore non sia tenuto a procedere alla redazione della relazione di riferimento*”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 29 bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 non essendo state ancora emanate le BAT Conclusions per la categoria di attività IPPC 6.4 e 6.5, sono state utilizzate quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE e le linee guida emanate dal MATTM sulle migliori tecnologie disponibili con D.M. del 29/01/2007.
- VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 26780 del 18/05/2020 con la quale il proponente ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio 1 con nota prot. n. 25929 del 13/05/2020 e ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza (Vinca), ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e unificata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006:
- copia dell’avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. 26/10/1972 n. 641;
  - copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale composizione societaria;
  - autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2006 e ss.mm.ii., e di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 16/08/2013 attestante la composizione del proprio nucleo familiare ai fini dell’acquisizione della “Informazione Antimafia”, ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall’art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
  - dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 88 comma 4-bis del



decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, attestante che “a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e, all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”.

- CONSIDERATO** che sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Palermo con nota del Ministero dell’Interno prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0025450\_20200603 del 03/06/2020 e che in data 04/06/2020 è stata rilasciata l’informativa antimafia recante “che a carico della suindicata AVIMECC S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e, all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”;
- VISTA** la documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76, con bollettino postale n. 97/119 03 del 15/05/2020, prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003;
- CONSIDERATO** che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall’art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza (Vinca), ex art. 5 del D.P.R. 357/97 ed unificata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-bis e seg. del D. Lgs. 152/2006;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio compatibilità ambientale positivo, alle condizioni ambientali fissate al successivo art. 3, per il “Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas della AVIMECC S.p.A. sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)”, comprensivo della valutazione d’incidenza, ex art. 5 del D.P.R. 357/97, anch’essa positiva, e si rilascia, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell’installazione IPPC “Macello avicolo e impianto di recupero scarti di macellazione c.da Fargione Modica (RG)” per le seguenti categorie di attività IPPC, di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- 6.4 a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- 6.5 Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

Il presente provvedimento sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.G. n. 69 del 09/02/2012 e, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 152/2006, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale 27/86.

### Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 125/2020 del 29/04/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it>).

### Articolo 3

Il proponente è onerato prima dell’avvio delle opere oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale ad ottemperare alle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 125/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di seguito riportate:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 1</b>
Ambito di applicazione	<b>Piano di Cantierizzazione</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Inquinamento acustico – viabilità</b>
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività, in merito all'incidenza del traffico veicolare indotto in particolare nella fase di cantierizzazione per l'allontanamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, dovranno essere concordati con il Comune e con l'ente proprietario delle strade (ove diverso) gli itinerari viari e gli orari ottimali per il transito dei mezzi, assicurando il rispetto delle previsioni e delle eventuali specifiche indicazioni contenute nel piano di gestione della ZSC.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune/Ente Proprietario delle strade

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere integrato il Piano delle demolizioni con l'indicazione dei possibili siti di trattamento, di modo da assicurare che nella gestione dei materiali di scarto e rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere sia rispettata la gerarchia stabilita dal legislatore, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento. L'individuazione dei siti di conferimento dovrà essere analogamente effettuata anche per tutti gli altri rifiuti prodotti nella fase di esercizio dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione Materie</b>
Oggetto della prescrizione	Previo puntuale definizione – coerente con l'attuale livello di progettazione – dei volumi di scavo, dovrà essere redatto, ove ne ricorrano i presupposti, il piano di gestione terre e rocce da scavo, ai sensi del d.p.r. 120/2017
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente Coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale</b>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, che dovrà essere complementare al PMC, per le fasi di ante, corso d'opera e post operam, con riferimento alle componenti suolo, acque sotterranee, atmosfera, rumore ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio in corrispondenza dei ricettori potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà considerare le valutazioni e prescrizioni del presente parere; il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori, dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per il biennio successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo. Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p> <p>Il proponente dovrà definire, e sottoporre ad ARPA, valori limite di emissione, da non superare, espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) per sostanze odorigene; potranno altresì essere fissate valori limite e/o soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come traccianti di odore, anche se non odorigeni (ad esempio COT per attività con emissioni di COV, ecc.), previa ragionevole certezza della correlazione tra concentrazione di odore e concentrazione del tracciante. A tal fine il naso elettronico deve essere sottoposto ad una fase di "addestramento" come descritto nelle LL.GG. SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", del 2018. Le soglie di accettabilità di cui sopra, da determinarsi quindi mediante la correlazione tra le misure olfattometriche ai ricettori e la concentrazione delle sostanze odorigene in sorgente, laddove inferiori ai limiti previsti dalle condizioni del quadro prescrittivo AIA, costituiranno i nuovi limiti da verificare nell'ambito delle attività definite dal PMC.</p> <p>Il posizionamento dei punti di monitoraggio ai ricettori per le emissioni odorigene dovrà essere predisposto sulla base del pennacchio di ricaduta dell'odore sul territorio, la cui determinazione sarà effettuata mediante il metodo definito LL.GG appena citate.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Opere a verde</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovranno essere definiti, con elaborati specifici, gli interventi di opere a verde di mitigazione paesaggistica e per il contenimento della dispersione delle polveri e degli inquinanti, utilizzando specifiche essenze autoctone e con buone capacità di abbattimento. Il progetto dovrà essere accompagnato da un piano di gestione e manutenzione.</p> <p>Per la sola fase post operam dovrà essere effettuato un monitoraggio per la verifica dell'attecchimento, per il triennio successivo alla realizzazione dei lavori, delle specie arboree e arbustive previste come interventi mitigativi.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	fase di progettazione esecutiva – fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Ante operam/corso d'opera
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione delle acque e degli scarichi</b>
Oggetto della prescrizione	Prevedere adeguati sistemi di misurazione della portata sul/i pozzetto/i finale/i di ispezione posto/i a valle del ciclo depurativo, e fornire all'Arpa Sicilia, anche ai fini dei successivi controlli, le schede tecniche di dettaglio degli impianti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva/corso d'opera – fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rumore</b>
Oggetto della prescrizione	Produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Quadro 447/95, la documentazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da verificare e confermare successivamente alla messa in esercizio e piena operatività dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Corso d'opera - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 9</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Inquinamento luminoso</b>
Oggetto della prescrizione	Assicurare che l'illuminazione esterna sia funzionale agli obiettivi di contenimento delle risorse energetiche e di riduzione dell'inquinamento luminoso nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, anche al fine di evitare l'illuminazione diretta verso l'alto e quindi l'abbagliamento ed il disturbo delle specie che comunque popolano l'ambiente circostante l'impianto e la ZSC.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	Corso d'opera – post operam
Fase	Fase di cantiere/rimozione e smaltimento del cantiere/fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Igiene e sicurezza</b>
Oggetto della prescrizione	Adottare appropriate modalità per la messa in sicurezza e raccolta dalle superfici, dei prodotti accidentalmente dispersi durante la movimentazione all'interno o all'esterno dello stabilimento, o nel caso di contaminazione diretta con il sangue di animali infetti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Corso d'opera - fase di cantiere/rimozione e smaltimento del cantiere/post operam - fase di esercizio
Ente vigilante	ASL

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Attuazione del PMC – controllo scarichi</b>
Oggetto della prescrizione	Effettuare gli autocontrolli secondo le modalità e frequenze previsti nel PMC durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, facendo pervenire alla Regione Siciliana e all'ARPA comunicazione sulla data in cui si intendono effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera almeno venti giorni prima della data stessa. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
	Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente alla Regione Siciliana ed all'Arpa.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Post operam - Fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Attuazione del PMC – manutenzioni</b>
Oggetto della prescrizione	Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle gabbie e dei materiali devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. Qualsiasi spargimento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco. La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. In caso di incidente dovrà essere prodotta ed inviata agli enti una accurata relazione fotografica a corredo di una relazione tecnica di dettaglio firmata da tecnico abilitato. Al fine di assicurare l'impermeabilizzazione delle platee di c.a. funzionali all'esercizio dell'attività si prescrive l'applicazione di resine impermeabile idonee e di idoneo spessore, ovvero soluzioni equivalenti sul piano prestazionale. Dovrà essere garantita inoltre la funzionalità dei sistemi di abbattimento delle emissioni, nonché assicurata la regolare manutenzione dei dispositivi e delle linee pneumatiche a depressione, per evitare problematiche ed emissioni incontrollate con nocimento al vicinato
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 13</b>
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>
Oggetto della prescrizione	Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva la suddetta pianificazione. In particolare, proprio per la migliore gestione delle emergenze nell'impianto di produzione di biogas, lo stesso dovrà essere dotato di una torcia il cui uso sarà consentito soltanto in caso di emergenza, dandone pronta comunicazione alla Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio, al Comune di Modica ed al competente dipartimento della Regione Siciliana.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Post operam - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	VVF e altri

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 14</b>
------------------------------	--------------

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 14</b>
Macrofase	Post operam
Fase	Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	<b>Dimissione dell'impianto</b>
Oggetto della prescrizione	Il Proponente deve provvedere, allo scadere della gestione dell'intero impianto o di quota parte di esso, al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Al termine delle attività di dismissione
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 15</b>
Macrofase	Ante operam/corso d'opera/post operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva/fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Siti Natura 2000</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni del parere del Servizio 3 del ARTA - Aree Naturali Protette, nota prot. n. 0074233 del 12/11/2019
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – progettazione esecutiva/post operam – fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Servizio 3 Arta

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 16</b>
Macrofase	Ante operam
fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente avrà cura di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ARTA e agli altri Enti competenti il progetto esecutivo rielaborato in funzione delle prescrizioni impartite nel presente parere nonché dagli altri Enti competenti che sono intervenuti o interverranno nel procedimento autorizzatorio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase precedente la cantierizzazione
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Arpa Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 17</b>
Macrofase	Ante operam/corso d'opera/post operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Atmosfera</b>
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'impianto di produzione di energia rinnovabile tramite biogas il progetto dovrà assicurare un preventivo trattamento di addolcimento del gas proprio al fine di ridurre l'aggressività, incrementando la vita delle apparecchiature coinvolte e definire le modalità di utilizzo/trattamento del digestato solido disidratato.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Arpa Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 18</b>
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase di cantiere – fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Mitigazioni</b>
Oggetto della prescrizione	Il Proponente deve recepire e rispettare, salvo per quanto diversamente disposto nel

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 18</b>
	presente parere, tutte le prescrizioni in materia ambientale con nota prot. n. 0028334 del 07/09/2018 dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 21/03/2019
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – progettazione esecutiva/corso d’opera- fase di cantiere/post operam – fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Libero Consorzio Comunale

#### **Articolo 4**

L’esercizio dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) in atmosfera e in fognatura consortile individuati nel parere istruttorio conclusivo allegato n. 125/2020 del 29/04/2020 di seguito riportati.

#### **Sistema di gestione**

1. Il Gestore dovrà mantenere e aggiornare periodicamente il sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 di cui al certificato n. 12961/3/I del 2018, come da istanza di AIA, al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell’impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e delle unità di stoccaggio e di incidenti.

#### **Capacità produttiva**

3. La capacità massima di produzione dell’impianto di macellazione (categoria IPPC 6.4 a), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 110 t/g.
4. Gli scarti prodotti dall’impianto di macellazione che costituiscono l’alimentazione dell’impianto di rendering (categoria IPPC 6.5) sono pari a circa 9.313 t/anno. La capacità massima produttiva dell’impianto di rendering resta invariata rispetto a quanto già autorizzato con D.D.G. n. 69 del 09/02/2012. Gli scarti della macellazione devono essere trasferiti all’impianto di rendering esclusivamente con la linea pneumatica sottovuoto.

#### **Materie prime**

5. Gli animali vivi in ingresso all’impianto di macellazione devono essere stoccati nell’area di sosta dei capi vivi coperta e chiusa su tre lati.
6. L’area di sosta e l’area di compensazione dovranno essere dotate di tutti i presidi per il contenimento delle polveri e degli odori prescritti e di regimentazione dei reflui che dovranno essere inviati all’impianto di depurazione aziendale.
7. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

#### **Combustibili**

8. Il gestore è autorizzato ad utilizzare GPL - stoccato in due serbatoi da 12,5 m3 ciascuno - quale combustibile per alimentare la caldaia per la produzione di acqua calda a servizio della linea di macellazione e il post-combustore a valle dell’impianto di recupero scarti di macellazione
9. Il gasolio, stoccato all’interno di un serbatoio di 4 m3, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza e per alimentare i mezzi per le movimentazioni all’interno dell’impianto.
10. Il biogas prodotto potrà essere utilizzato esclusivamente per alimentare il cogeneratore e dovrà avere le caratteristiche previste dalla Sezione 6 della Parte II dell’Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare il contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v. Il gestore è onerato di effettuare con cadenza annuale la caratterizzazione del biogas e comunicare i risultati ad ARPA Sicilia e al Servizio 1 DRA. La quantità di biogas prodotta nel digestore dovrà essere monitorata attraverso un misuratore di portata posto all’uscita del digestore. È fatto divieto di utilizzare il biogas prodotto nel digestore anaerobico nelle altre caldaie dello stabilimento.
11. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate

dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

12. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino avente una capacità di contenimento di potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### Emissioni in atmosfera

#### Emissioni convogliate

13. I valori limite degli inquinanti per le emissioni provenienti dal cogeneratore da 250 kW alimentato a biogas convogliate al punto E7 sono quelli fissati dal punto 3 della Parte III All. 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti alimentati a biogas che vengono di seguito riportati. I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	Sistema di abbattimento/trattamento	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Frequenza monitoraggio
E7	Cogeneratore da 250 kW alimentato a biogas	Polveri	Nessuno	5	Semestrale
		HCl		2	Semestrale
		CO		300	Semestrale
		SO <sub>2</sub>		60	Semestrale
		NO <sub>x</sub>		190	Semestrale
		NH <sub>3</sub>		2	Semestrale
		C.O.T.		40	Semestrale

14. Il gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime. Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 15 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta al Servizio 1 DRA nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime.
15. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dall'impianto autorizzato. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, ad ARPA Sicilia e al Servizio 1 DRA.
16. Per quanto riguarda le emissioni provenienti dal rendering degli scarti di macellazione trattate in un post-combustore termico convogliate al punto E8 (esistente) si confermano i limiti di emissione e le condizioni già fissati nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.G. n. 69 del 09/02/2012

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento/trattamento	Inquinante	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Frequenza monitoraggio
E8	Impianto di rendering	2.802	Post combustore	Polveri totali	5	Semestrale
				NO <sub>x</sub>	350	Semestrale
				SO <sub>2</sub>	35	Semestrale
				C.O.V.	10	Continuo
				CO	200	Continuo
				HCl	10	Semestrale
				NH <sub>3</sub>	10	Semestrale
				PCCDs/PCDFs	100 pTEQ/Nm <sup>3</sup>	Semestrale
				Cd	0,05	Semestrale
				TI		Semestrale
				Sb	0,5	Semestrale



				As		Semestrale
				Pb		Semestrale
				Cr		Semestrale
				Co		Semestrale
				Cu		Semestrale
				Mn		Semestrale
				Ni		Semestrale
				V		Semestrale
				Hg	0,05	Semestrale

17. Il gestore, così come prescritto da ARPA Sicilia, dovrà provvedere, entro tre (3) mesi dal rilascio del P.A.U.R., ad installare sul punto di emissione E8 un sistema di monitoraggio in continuo per i parametri monossido di carbonio (CO) e composti organici volatili (COV).
18. Il gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del P.A.U.R., dovrà provvedere, conformemente a quanto previsto dall'art. 270, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al convogliamento delle emissioni diffuse provenienti dai sette punti di scarico dei sistemi di ventilazione (E11-E18) dell'area di compensazione a 3 nuovi punti di emissione denominati E9 (a cui verranno convogliate le emissioni delle ventole E11, E12 e E13), E10 (a cui verranno convogliate le emissioni delle ventole E14 e E15) ed E11 (a cui verranno convogliate le emissioni delle ventole E17 e E18). Le emissioni provenienti dall'area di ricezione polli e dall'area di compensazione termica convogliate nei nuovi punti di emissione dovranno rispettare i valori limite di seguito riportati.

Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Frequenza monitoraggio
E9, E10 e E11	Area di ricezione polli	Polveri	10	Semestrale
		H <sub>2</sub> S	5	Semestrale
		NH <sub>3</sub>	5	Semestrale
		COT	50	Semestrale
		Sostanze odorigene	300 OuE/m <sup>3</sup>	Semestrale

19. Qualora a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti dei valori limite di emissione, il gestore dovrà provvedere nei successivi 12 mesi ad installare idoneo sistema di abbattimento (es. biofiltro+scrubber) al fine di rispettare i suddetti limiti presentando il progetto al Servizio 1 per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
20. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
21. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto dei sistemi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) il Servizio 1 di questo Dipartimento, il Libero Consorzio e a ARPA Sicilia. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
22. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente parere. L'aggiornamento del PMC dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA.

#### Emissioni diffuse e emissioni odorigene

23. È fatto divieto di effettuare la fase di ricezione dei polli vivi e le prime fasi di macellazione al di fuori dell'area di compensazione all'interno del capannone dotato di sistema di ventilazione forzata. La tettoia potrà essere utilizzata

esclusivamente per scaricare le gabbie dei polli vivi dai TIR. Le gabbie dovranno immediatamente essere trasferite all'interno del capannone.

24. Tutti gli stoccaggi di sostanze potenzialmente responsabili di emissioni diffuse ed emissioni odorigene dovranno essere effettuati in sistemi chiusi (serbatoi, cassoni coperti e a tenuta, bins coperti) o in ambiente confinato. È fatto divieto di stoccare materiali potenzialmente putrescibili all'aperto.
25. Le fasi di triturazione e diluizione con acqua depurata della lettiera e del pastazzo di agrumi dovranno essere condotte con apparecchiature chiuse in modo da evitare che si generino emissioni diffuse.
26. Il digestato solido dovrà essere inviato a ditte terze autorizzate per il recupero. Il deposito temporaneo in attesa del conferimento potrà essere effettuato solo in ambienti confinati e non potrà superare i tre giorni per evitare fenomeni di biodegradazione che potrebbero generare sostanze odorigene e/o polveri.
27. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenete enzimi per l'abbattimento degli odori.
28. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti da aree di ricezione e lavorazione dei polli, dalle vasche del depuratore, dalle aree di stoccaggio dei materiali destinati al digestore, dei rifiuti e del digestato, e dall'area di trattamento dei fanghi sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA Sicilia, in funzione della direzione del vento al momento del monitoraggio in modo da trovarsi sottovento rispetto alle potenziali sorgenti. A tal fine il gestore è onerato di installare una centralina meteo per la registrazione di temperatura, direzione e velocità del vento, pressione ed umidità. Tale attività di monitoraggio delle emissioni di sostanze odorigene dovrà essere effettuata con cadenza stagionale (4 volte l'anno) al fine di ricomprendere condizioni meteo differenti. I metodi di campionamento e analisi dovranno essere conformi a quanto previsto dal documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", approvato dal Consiglio nazionale SNPA del 03/10/2018 e adottato con delibera n. 38/2018. Il PMC dovrà essere integrato con le modalità di esecuzione del campionamento, di analisi dei campioni prelevati e di valutazione dei risultati e approvato da ARPA Sicilia.
29. A seguito delle attività di monitoraggio il gestore dovrà predisporre un apposito studio previsionale di dispersione degli odori e delle polveri che li veicolano (relazione e mappe di dispersione), considerando il contributo emissivo di tutte le possibili fonti interne all'impianto; il modello applicato dovrà restituire una mappatura delle emissioni fino ad un raggio di 3 km e dovrà tenere conto dell'eventuale effetto cumulo con altri impianti presenti nei comuni limitrofi. L'implementazione del modello di dispersione dovrà prevedere l'utilizzo, ai fini della calibrazione, delle risultanze del monitoraggio ambientale ai ricettori, di cui alla condizione 5 del quadro descrittivo VIA.
30. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi al confinamento delle aree responsabili di tali emissioni e alla copertura delle vasche dell'impianto di depurazione responsabili di emissioni odorigene e al trattamento dell'aria esausta in idonei impianti abbattimento (scrubber+biofiltro) presentando il progetto al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
31. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
  - b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene significativamente anche in funzioni delle previste condizioni meteo.

#### Emissioni scarsamente rilevanti

32. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno e della caldaia di emergenza.
33. L'impianto di digestione anaerobica dovrà essere dotato di una torcia il cui uso è consentito soltanto in caso di emergenza, dandone pronta comunicazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Modica e al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'ambiente specificando le cause dell'attivazione del sistema di emergenza. La torcia essendo un

impianto di emergenza rientra tra gli impianti in deroga, ai sensi dell'art.272, comma 5, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

### **Consumi idrici**

34. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici attuando tutti gli interventi gestionali previsti nelle Linee guida per l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili per gli impianti di macellazione e di recupero di scarti animali. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque depurate o delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo non correlati alle norme igienico-veterinarie vigenti, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

### **Scarichi idrici ed emissioni in acqua**

35. Tutti i reflui generati dal processo produttivo e le acque che vengono in contatto con gli animali devono essere avviate all'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale prima dello scarico nella rete fognaria consortile attraverso il punto di scarico S4.
36. Il depuratore aziendale a fanghi attivi ad ossidazione totale deve garantire lo scarico delle acque nella rete fognaria consortile nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento di fognatura. I limiti di accettabilità nella rete fognaria consortile non possono comunque superare i valori di concentrazione previsti per lo scarico in pubblica fognatura dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
37. È fatto divieto di effettuare operazioni di trattamento rifiuti liquidi provenienti da soggetti terzi nell'impianto di depurazione a servizio dell'installazione de qua.
38. Le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia saranno scaricate attraverso i punti di scarico S1, S2 e S3 nella condotta acque bianche dell'IRSAP e dovranno rispettare i limiti per lo scarico fissati dalla tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. 152/2006.
39. Ogni punto di scarico nella rete fognaria consortile (S1, S2, S3 e S4) dovrà essere dotato di misuratore di portata e di un pozzetto accessibile all'Autorità di Controllo per i controlli di competenza.

### **Rifiuti**

40. Fatto salvo quanto già previsto nella condizione ambientale n.3 del quadro prescritto VIA, è autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua (anno 2018)</b>
02.02.04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	212.000 Kg /anno
08.03.18	toner per stampa esauriti	16 Kg/anno
15.01.01	imballaggi in carta e cartone	120 ton/anno
15.01.02	imballaggi in plastica	150 ton/anno
15.01.03	plastica	3,6 ton/anno
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	350 Kg/anno
16.02.14	apparecchiature elettroniche fuori uso	60 Kg/anno
18.01.03	Rifiuti da laboratorio	422 kg/anno (2017)
20.01.21	Neon	

41. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche

dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.

42. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime. I settori di conferimento, di messa in riserva e di deposito temporaneo devono essere tenuti distinti tra essi. Le superfici del settore di conferimento, di messa in riserva e di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta reflui. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
43. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
44. I fanghi di supero dell'impianto di depurazione, già stabilizzati, dopo la fase di centrifugazione devono essere stoccati all'interno di un cassone scarrabile a tenuta coperto e smaltiti con cadenza settimanale.
45. La frazione solida del digestato dovrà essere inviata ad impianti di compostaggio entro 3 gg dalla separazione dalla frazione liquida.
46. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
47. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

#### **Emissioni sonore**

48. Fatto salvo quanto già previsto nella condizione ambientale 8 del quadro prescrittivo VIA, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale
49. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
50. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

#### **Malfunzionamenti**

51. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

#### **Eventi incidentali**

52. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di adeguate procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
53. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
54. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il

Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

55. Conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere e di quanto richiesto da ARPA Sicilia nel proprio parere prot. 21283 del 22/05/2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006.

#### **Articolo 5**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it>).

#### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale di cinque anni, decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato.

#### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

#### **Articolo 8**

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 9**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

#### **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

### **Articolo 11**

Ai sensi degli articoli art. 25, comma 5, e 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it>).  
Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 10 luglio 2020

L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordaro  
(firmato)



**OGGETTO:** “Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)”

**Sigla Progetto:** RG6-B2-ATP 2

**Proponente:** AVIMECC S.p.A.

**Procedimento:** Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensiva della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto n.357/1997 unificata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**PARERE** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nell’apposito *web-disk*.

#### **PARERE C.T.S. n. 125/2020 del 29 aprile 2020**

**VISTO** l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

**VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, come modificata della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*” come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102;

**VISTA** la circolare ARTA del 23 dicembre 2004, recante direttive sul “D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni:” *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” – art 5 – valutazione dell’incidenza – commi 1 e 2”;

**VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;



**VISTO** il D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, concernente “*Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” come da ultimo modificato dal decreto legislativo 17 giugno 2017, n. 104, in particolare il Titolo III riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il Titolo III-bis riguardante l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

**VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - IED);

**VISTO** il Decreto Legislativo 04 marzo 2014 n.46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” che ha modificato il Titolo III-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/’06 i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) *per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*  
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) *per le altre aree:*  
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

**VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

**VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**VISTO** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

**VISTO** il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;





**VISTO** il D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262 relativo all'attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

**VISTO** il Regolamento UE n. 142/2011 della Commissione del 25.02.2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

**VISTO** il Regolamento CE n. 1069 del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

**VISTO** il Regolamento CE n. 1099 del 24.09.2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

**VISTO** il D.M. 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59*”;

**VISTO** il “Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal by-products Industries” del Maggio 2005;

**VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;

**VISTO** l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

**VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19 maggio 2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTA** la nota A.R.T.A. prot. n. 605/GAB del 13/02/2019, con la quale, in relazione alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale e del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, sono state dettate “*Disposizioni concernenti le attività di Competenza della Commissione Tecnica Specialistica*”;



**VISTO** il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**VISTA** la nota in data 14 giugno 2018 (prot. ARTA n. 38442 del 18/06/2018) e la successiva nota del 14 dicembre 2018 (prot. ARTA n. 547 del 04/01/2019) attraverso le quali la ditta Proponente Avimecc S.p.A. ha formulato istanza per la Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, integrata dalla Valutazione di Incidenza (Vinca), ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e unificata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, nonché dell’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto industriale, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 - in relazione al “*Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell’impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)*”;

**LETTI** i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

- Studio di Impatto Ambientale;
- Studio di Impatto Ambientale sintesi non tecnica;
- Relazione Geologica;
- Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Computo Metrico Estimativo;
- Vincolo Sottratto 1:10.000;
- Vincolo Sottratto 1:25.000;
- Legenda Beni Paesaggistici;
- Tav. 3 pianta piano terra stato di progetto con biogas-Model;
- Tav. B01 inquadramento territoriale con regimi vincolistici;
- Tav. B04 Stato di progetto Prospetti;



- Tav. B05 Particolari architettonici digestore, chiarificatore, vasca biomasse;
- Tav. B06 Particolari architettonici depuratore;
- Tavola 1 A3;
- Tavola 2 A3;
- Tavola 3 A3;
- Copia Bonifici oneri istruttori;
- DDG. 69 del 09/02/2012;

**PRESO ATTO**, sulla base di quanto risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21 marzo 2019, che la documentazione del Proponente è stata pubblicata sul Portale ambientale dell'autorità competente rispettivamente in data 20 giugno 2018 e 21 gennaio 2019 e ribadito che ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 ogni connesso accertamento e valutazione circa la procedibilità dell'istanza è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana;

**LETTO** il parere istruttorio intermedio di questa Commissione Tecnica Specialistica n. 23/2019 del 20/03/2019 nell'ambito del quale sono state evidenziate – impregiudicata ogni valutazione conclusiva - le seguenti criticità:

1. non sono state opportunamente quantificate le acque di prima pioggia, necessarie ai fini del dimensionamento del successivo trattamento;
2. non è stata prevista una barriera perimetrale alberata al fine di mitigare gli impatti sulle matrici atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché paesaggio;
3. dagli elaborati progettuali non si rileva un sistema di raccolta e trattamento delle acque piovane nelle aree esterne e il loro smaltimento;
4. non viene descritta la tipologia di illuminazione che verrà utilizzata all'esterno;
5. non risulta prevista la caratterizzazione degli sfabbricidi provenienti dalle eventuali demolizioni;
6. non risultano previste le opportune analisi necessarie per verificare le eventuali contaminazioni dovute all'incendio;
7. non sono presenti nella documentazione le schede informative riepilogative previste dalla DDG 412/2016 a corredo della domanda di AIA (schede A, B, C, D, E, F, e G)

**VISTO** il verbale della conferenza di servizi tenuta in data 21 marzo 2019 nonché la richiesta di integrazione formulate con nota del Servizio 1 - Valutazioni Ambientali, prot. Arta n. 19403 del 22 marzo 2019, con la quale veniva anche notificato il verbale della predetta Conferenza dei Servizi;

**RILEVATO** che nel corso della predetta conferenza di servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri, note e osservazioni:

- nulla osta espresso con prot. n. 27015 del 10 luglio 2018 (prot. DRA n. 47712 del 25 luglio 2018) dal Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, "con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione *all'eventuale presenza di metanodotti*";



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- nota prot. n. 0041629 del 24 agosto 2018 (prot. DRA n. 52843 del 27 agosto 2018) con la quale l'ARPA Struttura Territoriale di Ragusa ha espresso osservazioni sul progetto in esame;
- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 0028334 del 7 settembre 2018 (prot. DRA n. 55462 del 10 settembre 2018) dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 21 marzo 2019;
- nota prot. n. 558 del 18 marzo 2019 (prot. DRA 18112 del 19 marzo 2019) della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con la quale è stato riconfermato il parere espresso con nota prot. n. 1946 del 23 luglio 2018 (prot. DRA n. 47712 del 25 luglio 2018) rappresentando che *“l'intervento ricade in zona non soggetta a Vincolo Paesaggistico”*;
- nota prot. n. 2440 del 20 marzo 2019 (prot. DRA n. 18620 del 20 marzo 2019) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa con il quale è stato riconfermato il parere espresso con nota prot. n. 5002 del 21 giugno 2017;
- parere favorevole *“dal punto di vista urbanistico”* espresso con nota prot. 14382 del 19 marzo 2019 (prot. DRA n. 18274 del 19 marzo 2019) dal Comune di Modica VII Settore – SUAP e Attività produttive;
- parere favorevole a condizione espresso in sede di Conferenza di Servizi del 21 marzo 2019 dall'ASP di Ragusa;
- parere prot. n. 0134436 del 6 agosto 2014 espresso, ai sensi dell'art. 18 della legge 64/74, dal Genio Civile di Ragusa recante l'autorizzazione ad eseguire *“Lavori di costruzione di un corpo depuratore, un corpo vasca raccolte biomasse, un corpo chiarificatore e un corpo digestore aventi tutti struttura in c.a. in Modica c.da Fargione ASI Modica Pozzallo”*;
- parere prot. n. 0156303 del 25 luglio 2017 espresso, ai sensi dell'art. 18 della legge 64/74 e dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, dal Genio Civile di Ragusa recante l'autorizzazione ad eseguire la *“Realizzazione di un impianto di biogas composto da un corpo depuratore, una vasca di raccolta biomasse e un corpo digestore, aventi tutti struttura in c.a. in Modica c.da Fargione ASI Modica Pozzallo I^ variante all'autorizzazione prot. n. 0134436 del 6 agosto 2014”*;
- parere prot. n. 0141231 del 4 luglio 2017 espresso, ai sensi dell'art. 18 della legge 64/74 e dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, dal Genio Civile di Ragusa recante l'autorizzazione ad eseguire i *“Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un impianto di macellazione e sezionamento polli aventi struttura in c.a. e copertura con capriate in acciaio in Modica c.da Fargione ASI Modica Pozzallo”*.

**LETTE** le integrazioni trasmesse con nota del 30 marzo 2019 dal proponente al Servizio 1 U.O. S.1.2 - Valutazioni Ambientali consistenti in:

- Relazione Tecnica A.I.A. Avimecc spa rev 1;
- Avimecc spa Verifica Sussistenza Relazione di Riferimento;
- Planimetria generale del sito;
- Avimecc spa prospetti stato di progetto Tav 4;
- Avimecc spa sinottico impianto di depurazione digestore;

Commissione Tecnica Specialistica RG6/-B2-ATP2 *“Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)”*



- Consistenza fabbricati impianto di macellazione dopo l'incendio;
- Consistenza fabbricati impianto di macellazione prima dell'incendio;
- Particolari convogliamento acque meteoriche- Tav 3;
- Planimetria blocchi esistenti e in progetto;
- Planimetria punti di emissione Tav 4a;
- Planimetria convogliamento acque meteoriche Tav. 1;
- Planimetria convogliamento acque meteoriche Tav. 2;
- N°2 rapporti di prova analisi su materiale combusto;
- N°1 rapporto di prova su materiale da demolizione;
- Schede informative riepilogative previste da D.D.G. 412/2016 (A, B, C, D, E, F e G)
- Cronoprogramma;
- Piano delle Demolizioni;

**VISTA** la nota prot. n. 0074233 del 12 novembre 2019 con la quale il Servizio 3 del ARTA - Aree Naturali Protette, n.q. di ente gestore del sito protetto, ha espresso – come più oltre meglio esposto – parere favorevole di incidenza e tenuto conto dello stato dei luoghi accertato nel corso del sopralluogo svolto dai componenti del Gruppo Istruttorio in data 18 novembre 2019.

**VISTA** la nota prot. 4546 del 24 gennaio 2020 del Servizio I dell'ARTA con la quale è stata convocata la II<sup>a</sup> Conferenza di servizi per il giorno 4 febbraio 2020;

**VISTO** il verbale della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 4 febbraio 2020 e rilevato che in quella sede sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri, note e osservazioni:

- nota del Sindaco di Pozzallo datata 4 febbraio 2020 con la quale è stato rappresentato: (i) che “la previsione di realizzare l'impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas anche in C.da Fargione, al limite del territorio comunale di Pozzallo, segue altra iniziativa di analoga natura, procurando nei residenti del Comune di Pozzallo grande allarme e preoccupazione per le condizioni igienico sanitarie delle aree coinvolte e limitrofe”; (ii) che “nonostante la richiesta avanzata, la documentazione presupposta alla convocata conferenza di servizi non è pervenuta al Comune di Pozzallo”; (iii) di aggiornare la conferenza di servizi. Nel corso della seduta della Conferenza di Servizi, il Sindaco di Pozzallo, nel produrre la predetta nota, ha altresì dichiarato a verbale di ritenere ravvisabile nella fattispecie: “Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 - violazione D.M 10 settembre 2010 perché non è stata effettuata una comunicazione tempestiva ed efficace del pubblico interessato - violazione della Direttiva 92/2011 U.E. in cui “si evidenzia di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute ed il benessere delle persone”. Si vuole evidenziare inoltre che il D.M. 10/9/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) al punto 16.1, lettera g), prevede il coinvol-



gimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione, sottolineo preliminarmente *all'autorizzazione e realizzazione degli impianti*".

- nota di Sicindustria prot. 24541 del 4 febbraio 2020 attraverso la quale, richiamate sinteticamente le caratteristiche della filiera che fa capo all'Impianto oggetto del presente procedimento (che – secondo Sicindustria - rappresenterebbe, peraltro, una eccellenza sul piano nazionale), è stato evidenziato come l'ipotizzato impianto di biogas permetta di "sottrarre al ciclo dei rifiuti materiali che, anziché essere smaltiti, riprendono nuova vita con un proprio valore economico e ambientale";

- nota del 29 gennaio 2020 (prot. DRA n. 5771 del 30 gennaio 2020) con la quale il Sindaco del Comune di Modica: (i) ha rappresentato preliminarmente che l'impianto in oggetto ricade all'interno della zona ASI Modica-Pozzallo, compreso entro la zona SIC ITA080007 denominata "Spiaggia di Maganico", prossima al sistema urbano di Pozzallo ed alla frazione balneare turistica di "Marina di Modica-Maganuco"; (ii) ha rilevato che l'intervento potrebbe comportare una potenziale interferenza con il contesto ambientale di appartenenza, soprattutto in relazione all'ampliamento previsto dall'insediamento produttivo già in essere di proprietà di AVIMECC S.p.A.; (iii) ha chiesto "di rinviare qualunque tipo di decisione ad altra seduta, al fine di consentire agli uffici preposti di questo Comune di poter approfondire il tema di rilevante importanza *ambientale e di compatibilità al sistema naturalistico , cui insiste l'insediamento produttivo*";

- pec del 31 gennaio 2020 (prot. DRA n. 6029 del 31 gennaio 2020) del Presidente del Comitato cittadino Spontaneo pozzallese per la salvaguardia e la tutela e della salute pubblica e dell'ambiente con la quale è stato di partecipare alla Conferenza di Servizi;

- nota prot. n. 2719 del 31 gennaio 2020 (prot. DRA n. 6189 del 31 gennaio 2020) del Comune di Pozzallo con la quale è stato richiesto di trasmettere il verbale della precedente Conferenza di Servizi, con i relativi allegati;

- nota prot. n. 0020806 del 31 gennaio 2020 (prot. DRA n. 6305 del 3 febbraio 2019) del Genio Civile di Ragusa con la quale sono state rappresentate carenze documentali al fine del completamento dell'istruttoria necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del sopra citato D.P.R. 380/2011;

- nota prot. n. 6731 del 4 febbraio 2020 della STA di RG/SR recante parere endoprocedimentale positivo con prescrizioni ai sensi dell'art. 269 del Codice dell'Ambiente;

- le osservazioni espresse da ARPA Sicilia in ordine all'intervento, riportate testualmente a verbale;

- la nota prot. n. 930 del 03/02/2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa attraverso la quale l'Amministrazione ha comunicato che sul portale non sarebbe "consultabile la documentazione inerente la conferenza dei Servizi convocata per la data del 4/02/2020" rilevando conseguentemente che "la Scrivente Soprintendenza non essendo in grado di poter visionare il progetto non può esprimere alcun parere (...)";

- il Provvedimento Unico n. 23/SUAP del 25 luglio 2017, rilasciato dal VI Settore-Urbanistica della Città di Modica, recante l'autorizzazione alla "*ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto produttivo adibito alla macellazione e sezionamento polli distinto in Catasto fabbricati del Comune di Modica al foglio 169, particella 1176, il ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento nonché la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas*";



**PRESO ATTO** altresì che nel corso della predetta Conferenza di Servizi sono intervenuti: (i) in videoconferenza, l'ASP 7 di Ragusa che ha riconfermato il parere favorevole reso verbalmente nella precedente Conferenza di servizi, a condizione che tutte le attività previste in progetto vengano attuate prevedendo tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di percolati, polveri, aerosol e sostanze odorigene; (ii) il Libero Consorzio Comunale di Ragusa che ha riconfermato il parere reso con nota prot. 28334 del 7 settembre 2018 e riconfermato nella seduta di Conferenza di servizi del 21 marzo 2019 con riserva di rilasciare il parere A.I.A. nel più breve tempo possibile e, comunque, entro dieci giorni da oggi; (iii) il Comune di Modica il quale dichiara che il parere favorevole "dal punto di vista urbanistico" è già stato espresso con nota 14382 del 19 marzo 2019 dal VII Settore - SUAP del Comune di Modica; (iv) l'Arch. Frisina che riferisce che con la sua presenza prende atto di tutte le problematiche attinenti l'intervento e che di conseguenza, una volta presa visione e cognizione del progetto, provvederà a rilasciare l'eventuale autorizzazione per l'impianto di biogas ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria.

**CONSIDERATO** che, all'esito della predetta Conferenza di Servizi: (i) sono stati richiesti al Proponente le necessarie integrazioni al fine di recepire i rilievi da ultimo sollevati da ARPA; (ii) sono stati assegnati termini al Comune Modica e Pozzallo per eventuali ulteriori osservazioni; (iii) è stata evidenziata l'opportunità di coinvolgere l'Amministrazione dell'IRSAP per pronunciarsi sulla autorizzazione allo scarico di pertinenza; (iv) relativamente ai contenuti della nota prot. n. 20806 del 31 gennaio 2020 del Dipartimento Regionale Tecnico - Genio Civile di Ragusa, si è determinato di contattare l'anzidetto ufficio per approfondimenti e chiarimenti.

**RILEVATO** che, entro i termini previsti dall'art. 27 bis del Codice dell'Ambiente, non sono pervenute osservazioni ma sono state acquisite, successivamente, oltre alle osservazioni acquisite nella predetta Conferenza dei Servizi richiamate al punto precedente, le osservazioni rese da ARGITAL S.r.l. - R.G. COSTRUZIONI S.r.l. - FLORIDDIA S.r.l. - GRUPPO INVENTA - MUCCIO LUCIO - CHIMI CLEAN - ANTONIO PISANA - MULTICOM S.r.l./ARREDI NEGOZI S.r.l. - NAVAL INTERIOR S.r.l. - IDEAL FER - HOTEL CONTE DI CABRERA - BOSCARINO S.r.l. - OFFICINA CARROZZERIA CALVO - AUTOCARROZZERIA PIROZZI - TECNOMARMI - VIGILANZA LA TORRE S.r.l. - HERING S.r.l. - SOFAT S.r.l. - FGS SERVICE S.r.l. - KIERSTIN SERVICE S.r.l. (pec del 3.02.2020), attraverso le quali le predette imprese hanno rappresentato motivi di dissenso all'iniziativa oggetto della procedura, rilevando che: (i) *"l'impianto, nel suo attuale state, costituisce fonte di intollerabili emissioni odorigene, che proprio oggi si avvertono propagate sino al centro dell'abitato di Pozzallo, a causa delle quali sopportiamo già una forte ricaduta negativa sulla economia delle nostre aziende insediate nell'Area per il degrado ambientale prodotto dall'impianto di macellazione, destinato ad aumentare a motivo del suo ampliamento"*; (ii) *"L'impianto di biogas libererebbe polveri sottili emananti ossido di azoto, di ozono ed altre molecole inquinanti in grado di causare gravi danni per la salute di tutti i lavoratori della zona ASI già massacrata dalla puzza pestilenziale che gli impianti di macellazione di Avimecc scaricano ogni giorno nell'atmosfera"*; (iii) *"i soldi pubblici, i nostri soldi, con i quali gli impianti di biogas vengono finanziati, devono essere spesi per migliorare l'ambiente e non per peggiorarlo"*; (iv) *"la zona ASI e un sito sic è un tale impianto non sarebbe compatibile"*.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che le tematiche oggetto delle tardive osservazioni formulate dai predetti soggetti sono state comunque tenute in considerazione nell'ambito delle valutazioni svolte in relazione alle diverse componenti ambientali ed hanno costituito elemento di base anche al fine di definire il quadro prescrittivo del presente Parere;



**PRESO ATTO** che, con nota prot. 5115 del 14 febbraio 2020, l'IRSAP ha comunicato l'avvio del procedimento per rendere il parere di propria competenza.

**VISTE** le integrazioni presentate dal Proponente con nota prot. DRA n. 9797 del 18/02/2020 in ordine alle tematiche emerse nel corso della Conferenza dei Servizio del 4 febbraio 2020.

**VISTA** la Determinazione 14 aprile 2020, n. 77 del Dirigente dell'Ufficio Periferico di Ragusa dell'IRSAP con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas secondo gli allegati elaborati progettuali

**CONSIDERATO**, in via preliminare e in termini generali, che: (i) il Proponente esercita l'impianto di macellazione avicola con recupero degli scarti di macellazione giunto Decreto D.D.G. n. 69 del 09/02/2012; (ii) l'impianto – ubicato nel Comune di Modica in area a destinazione industriale/artigianale - dispone di una superficie totale pari a 54.212 m<sup>2</sup>, di cui 33.161 m<sup>2</sup> sono coperti, mentre la restante parte (21.051 m<sup>2</sup>) è scoperta ma pavimentata con asfalto e serve come area di manovra dei mezzi (carico e scarico); (iii) nel 2016 lo stabilimento ove il Proponente esercitava la propria attività ha subito un incendio che ha distrutto buona parte del complesso produttivo; (iv) il progetto in esame riguarda l'ampliamento e l'ammodernamento del complesso produttivo di macellazione e sezionamento polli, il ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente (e relativo potenziamento), nonché la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas; (v) la ristrutturazione e l'ampliamento dell'impianto nonché l'attività che verrà esercitata dal Proponente all'esito dell'implementazione dello Stabilimento si configurano come interventi da sottoporre a VIA e ad AIA in ottemperanza, rispettivamente, alle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 7, lett. b) e 7, comma 4 ter, del Codice dell'Ambiente; (vi) il Proponente svolge la sua attività produttiva durante tutto l'anno, ma l'attività di macellazione vera e propria si concentra in 6 giorni alla settimana, con un numero di capi macellati al giorno variabile tra 35'000 e 70'000 unità.

## **1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

**CONSIDERATO**, sulla base della documentazione prodotta, che (i) il fabbricato oggetto dell'intervento, a destinazione d'uso di stabilimento industriale per la macellazione di pollame, è individuato al catasto urbano nel comune di Modica con il seguente identificativo: foglio 168, particelle 74, 292, 293, 294, 297, 670, 672, 671, 676, 756, 757, 759, 761 989, 991, 993, 995, 997, 1011 e foglio 169 particelle 584, 844, 1633, 2210, 2334, 2335, 2337, 2339, 2340, 1176, 1494, 1496, 1499, 2338; (ii) il polo industriale si sviluppa su una superficie di circa 54.212 mq nel comune di Modica, all'interno della zona ASI di Modica-Pozzallo, in un'area destinata ad uso esclusivamente industriale (identificati da PRG come "Contesti Produttivi Esistenti"); (iii) l'area di progetto risulta all'interno del perimetro del sito Natura 2000 ZSC ITA080007 (denominato "Spiaggia Maganuco"), tuttavia l'impianto – come confermato anche all'esito del sopralluogo effettuato in data 19 novembre 2019 - si trova in una porzione storicamente antropizzata e facente parte di un vasto complesso industriale che presenta, tra gli altri, degli impianti di trattamento rifiuti, un cementificio e molte altre attività produttive.

**CONSIDERATO** che il Proponente ha fornito una descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con i seguenti atti di pianificazione e programmazione:





- Piano Regolatore Generale di Modica (P.R.G.) approvato con decreto dell'Ass.to Territorio e Ambiente n. 143 del 14/07/1977, rispetto al quale l'area ricade in zona definita – “Contesti produttivi esistenti”;
- Piano Paesaggistico della Provincia Di Ragusa Ambiti 15, 16 e 17 approvato con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016, rispetto al quale l'area di progetto ricade fuori dai paesaggi locali individuati nel Piano;
- Rete Natura 2000, rispetto alla quale il sito di intervento ricade all'interno dell'area ZSC ITA080007 “SPIAGGIA MAGANUCO” compresa nelle Tavole: Pozzallo F. 276-II-SE e Sampieri F. 276-II-SO della Carta d'Italia redatta dall'IGM (scala 1:25000);
- Import Bird Area (IBA), nel comune di Modica non sono presenti zone disegnate IBA;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia, adottato con Ordinanza n. 333 del 24/12/08 del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque. L'area in cui ricade l'opificio ricade nel bacino Idrografico “Cava Gisana” e nel Bacino Idrogeologico dei Monti Iblei.
- Classificazione sismica territoriale definita con Ordinanza del PCM n. 3519/2006, rispetto alla quale l'intero territorio comunale di Modica ricade in “Zona 2 - Livello di pericolosità medio”;
- Piano di Classificazione Acustica Comunale, il Comune di Modica non ha provveduto, ai sensi della legge quadro n. 447/1995, a fare la zonizzazione acustica, pertanto si prendono come riferimento i valori stabiliti dal DPCM del 14/11/1997, che prevede per ambienti esterni i livelli di rumore ambientale (LA) pari a 70 dB(A) diurno e 60 dB(A) notturno.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che (i) l'impianto è insediato in un'area industriale, classificata secondo il P.R.G. del Comune di Modica in zona definita “Contesti produttivi esistenti” in cui esistono anche altre industrie ed il relativo progetto ha già ricevuto parere favorevole “dal punto di vista urbanistico” dal Comune di Modica (cfr. con nota prot. 14382 del 19 marzo 2019 acquisita al prot. DRA n. 18274 del 19 marzo 2019); (ii) nell'area oggetto dell'intervento non si rinvergono vincoli paesaggistici, classi di pericolosità geomorfologica, aree di interesse storico e paesaggistico, aree prioritarie per la conservazione dell'avifauna, ovvero vincoli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, o altre servitù ostative alla realizzazione del progetto; (iii) sul progetto proposto dal Proponente in sede di CdS del 21/03/2019 con nota prot. n. 558 del 18 marzo 2019 (prot. DRA 18112 del 19 marzo 2019) la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha peraltro riconfermato il parere espresso con nota prot. n. 1946 del 23 luglio 2018 dal quale emerge che “*l'intervento ricade in zona non soggetta a Vincolo Paesaggistico*”. A fronte di tali emergenze documentali, pur prendendo atto che, con nota prot. n. 930 del 03 febbraio 2020, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha ritenuto di non poter esprimere parere nell'ambito della Conferenza di Servizi del 4 febbraio 2020 - avendo riscontrato difficoltà nel visionare la documentazione di progetto - va in ogni caso evidenziato che il progetto in esame, rispetto a quello già esaminato nell'ambito della precedente conferenza di servizio, non ha subito alcuna integrazione sostanziale né è intervenuta alcuna modifica nella localizzazione dell'impianto, potendosi conseguentemente ritenere rilevante, ai fini della presente istruttoria, il precedente parere positivo in ordine all'assenza di vincoli paesaggistici, fatte evidentemente salve eventuali contrarie determinazioni della predetta Amministrazione; (iv) sebbene il sito ricada all'interno dell'area ZSC ITA080007 “SPIAGGIA MAGANUCO”, possono ritenersi condivisibili – come verrà meglio precisato nella parte dedicata alla Valutazione di Incidenza del presente Parere – le



considerazioni svolte dal Proponente secondo il quale “*considerando che l'intervento previsto ricade all'interno di un lotto industriale già antropizzato e privo di vegetazione, il grado d'incidenza valutato come non significativo, con le misure di mitigazione adottate, si riduce in maniera sostanziale ed è tale da non produrre effetti significativi sul sito pSIC ITA080007 “Spiaggia Maganuco”.*

**VALUTATO** in definitiva, che, sotto l'aspetto programmatico e vincolistico, l'Intervento può considerarsi nel complesso coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione, non emergendo elementi preclusivi alla realizzazione del progetto che consiste, peraltro, nel ripristino –e parziale potenziamento – di attività già svolte in precedenza nella medesima area.

## **2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

**CONSIDERATO** che, relativamente al quadro progettuale ed alle caratteristiche dell'intervento, il Proponente ha rappresentato che: (i) a seguito del disastroso incendio del 2016, è emersa la necessità di rivedere complessivamente tutti i programmi e pianificare la fase di rilancio economico/produttivo/gestionale della dotazione impiantistica; (ii) il progetto consiste nell'ampliamento e nell'ammodernamento del complesso produttivo di macellazione e sezionamento polli, di ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente in quanto in parte distrutto dall'incendio del 2016, nonché nella realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas.

**CONSIDERATO** che, secondo quanto rappresentato dal Proponente, “*Il progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'Avimecc spa si dividerà in due fasi:*

- *Ricostruzione del macello con linee di produzione avente una capacità di produzione di carcasse inferiore a 50 Mg al giorno;*

- *Ampliamento della linea di macellazione fino ad arrivare ad una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 Mg al giorno, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas”.*

**CONSIDERATO**, più nel dettaglio, dalla documentazione tecnica esaminata, si evince che:

(i) la prima fase consiste nella demolizione di tutta la parte di fabbricati distrutti dall'incendio e nella utilizzazione dei fabbricati non interessati dall'incendio che nello specifico sarebbero: - capannone accoglienza polli vivi; - tettoia accoglienza polli vivi; - locali per alloggiamento del *rendering* per il trattamento degli scarti della lavorazione dei polli; - locale deposito farine; - impianto di depurazione con una diversa destinazione in funzione della nuova progettazione;

(ii) la seconda fase consiste nella: - ristrutturazione della tettoia accoglienza polli vivi per destinarla a macello e nella costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a due elevazioni per l'ampliamento a piano terra e per la costruzione al primo piano del tunnel di raffreddamento carni; - costruzione di una nuova tettoia di accoglienza polli vivi; costruzione di una nuova tettoia per deposito imballaggi; - costruzione di un nuovo corpo ove ubicare i servizi igienici; - recupero di una parte del vecchio locale macello ove ubicare i locali tecnici (quali, centrale termica, locale quadri, officina e servizi igienici per i lavoratori dei reparti particolarmente insudicianti); - ampliamento del depuratore per il trattamento dei reflui provenienti dalla lavorazione; - ripristino e potenziamento dell'impianto fotovoltaico; - realizzazione di un impianto di



digestione anaerobica integrato per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas.

**CONSIDERATO** che le caratteristiche degli interventi riguardanti l'ampliamento dello Stabilimento da realizzarsi nella seconda fase – in quanto rilevanti nell'ambito del processo produttivo – verranno esaminate più dettagliatamente nel successivo paragrafo.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che il Proponente ha valutato l'*opzione zero* rilevando, in particolare, che gli impatti sulle matrici ambientali rimarrebbero sostanzialmente invariati ad eccezione degli impatti derivanti dalle operazioni di demolizione e realizzazione delle opere (produzione di rifiuti, terre e rocce da scavo per sbancamenti, polveri connesse alla demolizione e ricostruzione, flussi veicolari contingenti) e ciò in quanto l'intervento non comporta variazione del ciclo produttivo, ma implica l'incremento della potenzialità dell'impianto.

### 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PRODUTTIVO E IMPIANTISTICO

#### 3.1. Produzione

**CONSIDERATO** che l'attività esercitata dal Proponente consiste essenzialmente nella macellazione di capi avicoli e relativo sezionamento e che il processo produttivo si articola in due fasi differenti: (i) Macellazione ed incassettamento dei polli; (ii) Recupero degli scarti di macellazione.

**CONSIDERATO** in termini generali che le materie prime utilizzate nel processo produttivo sono riportate nella tabella seguente

Materia prima	Consumo annuo (dato 2018)	Stoccaggio
Polli vivi	11.000.000 capi/anno (dato 2018)	Area di sosta polli vivi e area di compensazione termica all'interno di gabbie
GPL	899 t/anno	2 serbatoi da 12,5 m <sup>3</sup> ciascuno e
Gasolio	120 t/anno	1 serbatoio da 4 m <sup>3</sup>
Acqua	44.000 m <sup>3</sup> /anno	Cisterma da 350 m <sup>3</sup>
Fustelle di cartone	2.800.000 pezzi/anno	
Sanificanti e detersivi	4.000 kg/anno	Fusti
Detersivi	3.000 kg/anno	Fusti

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento alla Macellazione: (i) l'attività ha inizio con la ricezione dei polli vivi che giungono dagli allevamenti all'interno di gabbie; (ii) l'area di scarico dei polli vivi è coperta da una tettoia dove le gabbie vengono scaricate, svuotate e lavate, per poi essere nuovamente riutilizzate; (iii) le acque prodotte dall'attività di lavaggio delle gabbie sono opportunamente raccolte e inviate all'impianto di depurazione aziendale; (iv) i polli rimangono all'interno delle gabbie nell'area di compensazione termica prima di passare all'interno dello storditore che, attraverso l'uso di anidride carbonica gassosa, fa perdere i sensi all'animale, prima della successiva fase di abbattimento tramite iugulazione e dissanguamento; (v) dopo la scottatura a 50°C, la spennatura e la docciatura, segue la fase di eviscerazione e incassettamento, in quanto le successive fasi di sezionamento sono effettuate presso altro



impianto dello stesso Proponente; (vi) dopo l'incassamento, il macellato viene indirizzato verso le celle frigorifere per lo stoccaggio in attesa del trasferimento e la climatizzazione delle celle frigorifere è realizzata mediante un impianto di refrigerazione ad ammoniaca da 225 Kg; (vi) l'attività di macellazione produce una serie di scarti e rifiuti che sono gestiti a valle del macello. In particolare, tutti gli scarti (quali piume, viscere, sangue, zampe, teste e tessuti vari) sono trattati nell'impianto di recupero degli scarti di macellazione, mentre le acque di lavaggio dei locali di macellazione sono inviate all'impianto di depurazione aziendale.

**CONSIDERATO**, in merito al Recupero degli scarti di macellazione, dalla documentazione prodotta si evince che: (i) il complesso produttivo del Proponente è dotato di un impianto di recupero degli scarti di macellazione con capacità di trattamento di oltre 10 ton/giorno (già presente prima dell'incendio del 2016 e da esso non intaccato, autorizzato con D.D.G. n. 69 del 09/02/2012); (ii) tale impianto è composto da due autoclavi per la cottura degli scarti, da due presse e una centrifuga per la separazione della farina dai grassi e da un post-combustore termico per l'abbattimento delle fumane prodotte durante la cottura; (iii) l'impianto ha la funzione di recuperare gli scarti di macellazione di categoria 3 come definiti dal Reg. CE 1069/2009, per la trasformazione in farina e grasso animale; (iv) l'impianto principale è costituito dalle autoclavi che sottopongono a cottura gli scarti, mentre il post combustore è il sistema di abbattimento a servizio dell'impianto principale; (v) tale impianto funziona in discontinuo, per circa cinque giorni a settimana e per circa otto ore a giorno, mentre la notte e nei week end rimane spento, perché è usato solo ed esclusivamente per trattare gli scarti provenienti dal ciclo produttivo aziendale.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) la nuova area realizzata a seguito dell'incendio ha una capacità di stoccaggio giornaliera pari a circa 4.500 capi per un complessivo di 30.000/35.000 capi al giorno con 7/8 carichi; (ii) da tale area le gabbie vengono spostate mediante muletti nell'area di compensazione termica adiacente, interamente chiusa; (iii) è necessario definire, in sede prescrittiva, le opportune indicazioni che dovranno essere seguite per lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime coinvolte nel processo produttivo.

### **3.2. Produzione di energia**

**CONSIDERATO**, relativamente all'approvvigionamento energetico, che: (i) le fonti energetiche necessarie al funzionamento del complesso sono essenzialmente di due tipi: - l'impianto fotovoltaico (distrutto nell'incendio del 2016 e per il quale è stato richiesto il ripristino e contestualmente potenziamento) - l'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte "biogas" con potenza di 250 kWe; (ii) lo stabilimento è comunque allacciato alla rete ENEL a media tensione 20KV con una potenza di 1.504 KW, e, in caso di eventuali interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, in azienda è presente anche un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, con una potenza utile di 720 KW.

**CONSIDERATO** che, relativamente al ripristino e potenziamento impianto fotovoltaico, dalla lettura della documentazione progettuale emerge che il Proponente intende procedere a: (i) reinstallazione dei 56 moduli da 230W, per una potenza di 12,88kW cad., appartenenti all'impianto esistente avente numero GSE 673085 che erano stati rimossi in occasione dei lavori di ampliamento dell'opificio (autorizzate con Provvedimento Unico n. 56 SUAP del 21/11/2014); (ii) reinstallazione dei moduli, appartenenti all'impianto esistente avente numero GSE 673085 che sono andati distrutti a seguito dell'incendio del 26 agosto 2016 o che erano installati su edifici coinvolti nell'incendio ed in particolare sono i moduli già identificati nei seguenti sottocampi: - 1. sottocampo corpo G n. 106 moduli da 235 W per una potenza di 24,91 KW - 2. sottocampo



corpo C n. 147 moduli da 230 KW per una potenza di 33,81 KW; (iii) potenziamento dell'esistente impianto per una potenza aggiunta di 100,10kW mediante l'installazione di 385 moduli da 260W sulle nuove tettoie.

**CONSIDERATO** che, relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da biogas, dalla documentazione prodotta si evince che: (i) tale impianto era stato precedentemente autorizzato con Provvedimento Unico SUAP n. 31 del 25.06.2014 e con inizio lavori comunicato in data 19.06.2015 ma, in seguito all'incendio occorso nell'agosto del 2016, si è resa necessaria una revisione dell'intero stabilimento sia dal punto di vista strutturale che impiantistico, nonché al layout generale; (ii) il nuovo intervento si sostanzia nella realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia rinnovabile con potenza di 250 kWe da fonte "biogas", prodotto dall'annesso impianto di digestione anaerobica; (iii) la parte principale dell'impianto di digestione anaerobica sarà costituita da un fermentatore da 1.400 m<sup>3</sup>, funzionante in regime mesofilo (37÷42 °C), miscelato tramite agitatori aventi motoriduttore esterno; (iv) per fornire calore al digestore saranno usati due scambiatori di calore verticali a fascio tubiero, alimentati con l'acqua calda proveniente dal cogeneratore; (v) l'energia elettrica prodotta dal cogeneratore sarà in parte riutilizzata dall'azienda in seno ai propri processi produttivi e in parte ceduta al gestore della rete elettrica; (vi) la realizzazione di tale impianto è inquadrabile nella promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed al "recupero" dei rifiuti prodotti in sito, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di fonti di energia rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, e permetterà, una volta a regime, di valorizzare gli scarti provenienti dagli allevamenti avicoli dell'azienda; (vii) all'impianto di digestione anaerobica confluiranno i seguenti apporti: - flottato prodotto dalla chiariflocculazione delle acque reflue per 30,0/60,0 ton/d; - sangue avicolo per 2,4 / 4,8 ton/d; sgrondato per 3,6 / 7,2 ton/d; - lettiera proveniente da allevamenti della società per 2 ton/d; - siero/scotta di latte per 30 ton/d; - pastazzo di agrumi per 1 ton/d; sansa di olive per 1 ton/d; (viii) con le biomasse a disposizione sopra indicate si possono quindi ottenere 66,8 ton/d di digestato e 2.750 Nm<sup>3</sup>/giorno di biogas (al 61% di metano). Di questo ultimo quantitativo, 2.597 Nm<sup>3</sup>/giorno di biogas saranno usati – secondo quanto rappresentato dal Proponente - per alimentare un cogeneratore avente potenza di 250 kW, mentre i rimanenti 288 Nm<sup>3</sup>/giorno saranno riusati direttamente nelle caldaie di stabilimento. Il digestato tramite un separatore centrifugo verrà separato nelle due componenti solida e liquida. Quella solida per 6,5 ton/d sarà avviata a riciclo negli impianti di compostaggio, mentre quella liquida per 60,3 ton/d sarà avviata nell'impianto di depuratore aziendale oggetto di potenziamento e ampliamento.

**CONSIDERATO** che in merito alla gestione del digestato solido, Arpa Sicilia nel suo parere 0041629 del 24/08/2018: (i) ha rilevato la necessità di definire apposite procedure operative, per la fase di essiccazione e per il deposito temporaneo; (ii) per quanto riguarda inoltre la fase di essiccazione ha evidenziato che non risulta definita sia l'area dedicata a tale trattamento sia le modalità di essiccazione.

**CONSIDERATO** che la STA di Ragusa/Siracusa, U.O.B. Territoriale Ambientale 2, della Regione Siciliana, con parere endoprocedimentale n. 6731 del 4 febbraio 2020 ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Codice dell'Ambiente, ha rilevato che: (i) è fatto divieto di utilizzo del biogas prodotto dalla digestione anaerobica nelle altre caldaie dello stabilimento; (ii) il suo utilizzo è limitato esclusivamente per l'alimentazione del cogeneratore, previa verifica del rispetto delle caratteristiche qualitative previste dalla Sezione 6 Parte II dell'allegato X alla parte V del d. lgs. 152/06, con obbligo di misurazione e caratterizzazione annuale del biogas con cadenza annuale e trasmissione dei risultati ad ARPA Sicilia ed all'autorità regionale competente per le verifiche necessarie; (iii) il contenuto



massimo di composti solforati nel biogas, espressi come solfuro di idrogeno, non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) relativamente all'inquadramento normativo, l'impianto di cogenerazione da 250 kW alimentato a biogas non rientra tra gli impianti in deroga, in quanto ai sensi dell'art.272, comma 1, del Codice dell'Ambiente gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III, dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; (ii) dall'esame della documentazione tecnica predisposta dal Proponente non emergono informazioni con riferimento ai problemi del processo di digestione anaerobica legati principalmente all'estrema corrosività del gas prodotto e all'eterogeneità dell'alimentazione, con rischi di danneggiamento delle apparecchiature; (iii) tali caratteristiche di corrosività, come peraltro rilevato nelle linee guida sulle MTD, sono dannose anche nella fase di utilizzo del biogas per cui è necessario un preventivo trattamento di addolcimento del gas proprio al fine di ridurre l'aggressività, incrementando la vita delle apparecchiature coinvolte; (iv) dalla relazione AIA si evince che il «*digestato sarà separato nelle sue componenti solida e liquida tramite un "estrattore centrifugo"*», risultando tuttavia necessario chiarire le modalità di smaltimento del digestato solido disidratato; (v) fermi i chiarimenti e le integrazioni appena esposte, l'intervento appare comunque idoneo a sottrarre allo smaltimento gli scarti di lavorazione e, quindi, nel complesso a favore del recupero energetico tramite l'utilizzo dei sottoprodotti oggetto dell'attività del Proponente, salve le prescrizioni che verranno indicate nel presente parere ritenute necessarie per mitigare l'impatto ambientale (e per regolare correttamente l'esercizio dell'impianto) nonché quelle previste nell'ambito dei pareri resi nel corso del procedimento.

**CONSIDERATO E VALUTATO** altresì che: (i) le 4 caldaie alimentate a GPL 2 di potenza termica pari a 512 kW, di cui 1 da 512 kW usata solo in casi di emergenza, e 3 pari a 90 kW, rientrano tra gli impianti in deroga, ai sensi dell'art.272, comma 1, in quanto ricompresi nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.; (ii) il gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, con una potenza utile di 720 KW, così come la caldaia da 512 kW usata in casi di emergenza rientra tra gli impianti in deroga, ai sensi dell'art.272, comma 5, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

### **3.3. Approvvigionamento idrico e sistema di scarico**

**CONSIDERATO**, per quanto concerne l'approvvigionamento idrico, che (i) il complesso produttivo risulta servito dalla condotta dell'IRSA; (ii) come scorta, l'azienda dispone anche di una cisterna di 350 mc, da cui si approvvigiona per tutte le esigenze del processo produttivo; (iii) prima dello stoccaggio all'interno della cisterna, l'acqua viene trattata attraverso un impianto dotato di resine a scambio ionico e cloratore; (iv) nel 2018 sono stati utilizzati, per l'attività di macellazione, circa 44.000 metri cubi di acqua, ma nella sua nuova configurazione dopo la ristrutturazione tale dato informativo non sarebbe più esattamente lo stesso, atteso il potenziamento della produzione.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) in relazione al ciclo produttivo svolto dal Proponente, dall'esame della documentazione progettuale emerge che non sono indicati i fabbisogni idrici specifici per la macellazione, per il lavaggio delle gabbie e delle pavimentazioni delle aree di lavorazione e macellazione, per il lavaggio dei TIR, dei macchinari e delle altre attrezzature in generale a seguito della ristrutturazione e potenziamento del complesso; (ii) dai dati di progetto dell'impianto di depurazione, indicati nella relazione



tecnica A.I.A., si può desumere ad ogni modo che i fabbisogni idrici del nuovo assetto impiantistico del complesso di macellazione ammontano a circa 75.000-150.000 metri cubi di acqua annuali, tenendo conto del fatto che il dimensionamento del depuratore aziendale è stato condotto sulla base di una portata del refluo dopo la flottazione pari a 420 mc/g, corrispondenti a circa 130.000 metri cubi di acqua annuali; (iii) a tale contributo di portata andrebbe poi aggiunto quello della portata del digestato liquido pari a 60,3 ton/d (64 m<sup>3</sup>/d). Tale dato tuttavia non coincide con quello indicato nella scheda informativa di riferimento (54.600 metri cubi) e quindi, tenuto conto di tale discrepanza, il Proponente dovrà comunque in fase di esercizio rispettare la specifica M.T.D. di cui al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007, relativa alla riduzione dei consumi di acqua.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) nel collettore fognario (punto di scarico S4) consortile confluiscono: a) gli scarichi dai servizi igienici, preventivamente trattate dall'impianto di depurazione aziendale; b) i reflui provenienti dal ciclo produttivo (acque di lavaggio, acque di processo, acque dal lavaggio delle gabbie, acque di scarto e digestato liquido dal digestore anaerobico), preventivamente trattate dall'impianto di depurazione aziendale; (ii) nel collettore fognario consortile (punti di scarico S1, S2 e S3) per le acque bianche sono scaricate: a) le acque di prima pioggia dalle superfici scoperte soggette a transito veicolare, preventivamente trattate attraverso vasche di decantazione/disoleazione, prima dello scarico nella rete consortile delle acque bianche; b) le acque di seconda pioggia dalle superfici scoperte soggette a transito veicolare senza preventivo trattamento prima dello scarico nella rete consortile delle acque bianche; (iii) alla luce della complessiva documentazione prodotta, occorre definire nel quadro prescritto, ai fini del rilascio dell'AIA, talune aspetti del ciclo produttivo nonché i limiti di concentrazione in coerenza con la normativa vigente.

### **3.4. Procedure di Sicurezza**

**CONSIDERATO** con riferimento ai requisiti di igiene e sicurezza, che, secondo quanto prospettato dal Proponente, ogni reparto dello stabilimento, all'esito dell'intervento oggetto di approvazione, risulterebbe costruito nel pieno rispetto della legislazione in tema di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro destinati alla produzione di alimenti.

**CONSIDERATO** altresì che dalla documentazione esaminata emerge che: (i) tutti i processi produttivi si svolgono a temperatura controllata ed i prodotti finiti vengono immediatamente trasferiti nei frigoriferi di stoccaggio; (ii) un laboratorio interno vigila quotidianamente sulla sicurezza dei prodotti finiti svolgendo analisi microbiologiche e controllando l'efficienza dei processi di pulizia e sanificazione degli ambienti; (iii) per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature sono utilizzati degli idonei prodotti sgrassanti e sanificanti in quanto quotidianamente l'attività svolta espone ambienti e attrezzature a materiale biologico come sangue, grasso e polveri, richiedendo quindi interventi di pulizia particolari, tali da garantire il più alto grado di sicurezza igienico-sanitaria; (iv) la conformità igienica degli ambienti viene quotidianamente verificata da prove di laboratorio interne sulla base di quanto previsto dal piano di autocontrollo aziendale; (v) i prodotti più utilizzati sono i seguenti: - Uniform della Diversey (3.000 Kg/anno); - Bioguard della Culligan (500 Kg/anno).

**CONSIDERATO E VALUTATO** che dall'esame della documentazione tecnica prodotta non risultano descritte le istruzioni operative generali relative alle modalità per la messa in sicurezza e raccolta dalle superfici, dei prodotti accidentalmente dispersi durante la movimentazione all'interno o all'esterno dello



stabilimento, o alle procedure di sicurezza nel caso di contaminazione diretta con il sangue di animali infetti.

#### 4. APPLICAZIONE DELLE MTD E LIMITI ALLE EMISSIONI

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 29 bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 non essendo state ancora emanate le BAT Conclusions per la categoria di attività IPPC 6.4 e 6.5, sono state utilizzate quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE e le linee guida emanate dal MATTM sulle migliori tecnologie disponibili con D.M. del 29 gennaio 2007. \_

**CONSIDERATO** che dalla documentazione esaminata l'attività dal Proponente risulta svolta per quanto possibile nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 gennaio 2007 che definisce "*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse (...)*", sia con riferimento alla macellazione avicola, sia in merito alla lavorazione e trattamento dei sottoprodotti animali.

A titolo riepilogativo, dall'esame del SIA è possibile ricavare il seguente prospetto di M.T.D. che il Proponente dichiara di rispettare:

<i>Per l'attività di macellazione avicola</i>			
M.T.D.	Attuata	Non attuata	Da implementare entro:
Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati)	SI		
Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale	SI		
Utilizzare un programma di manutenzione stabilito	SI		
Immagazzinamento breve dei sottoprodotti animali e possibilmente loro refrigerazione	SI		
Attivare un sistema di monitoraggio e misurazione dei consumi di acqua	SI		
Separare le acque di processo dalle altre	SI		
Eliminare i rubinetti a scorrimento e provvedere alla periodica sostituzione delle guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi igienici, ecc.	SI		
Effettuare la prima pulizia secco degli ambienti con successivo lavaggio con idropulitrici a pressione dotate di ugelli con comandi a pistola e applicazione alle caditoie sui pavimenti trappole amovibili per la separazione dei solidi	SI		
Riduzione dei consumi di acqua –	SI		





Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili			
Controllo degli odori attraverso un trasporto dei sottoprodotti in contenitori chiusi, la chiusura delle zone di scarico dei sottoprodotti, l'installazione di porte autochiudenti dei reparti di lavorazione ed il lavaggio frequente delle aree di stoccaggio	SI		
Controllo del rumore	SI		
Controllo delle emissioni gassose con la sostituzione, se possibile, della nafta con gas naturale per il funzionamento degli impianti di generazione del calore	SI		
Controllo delle quantità di acqua e di detersivi impiegati nella pulizia degli impianti e dei locali con opportuna selezione dei detersivi	SI		
Evitare, quando possibile i disinfettanti clorurati	SI		
Trattamenti chimico-fisici sulle acque di scarico per l'eliminazione dei solidi sospesi e dei grassi	SI		
Trattamento biologico sulle acque di scarico per l'eliminazione di BOD, COD	SI		
Trattamenti sulle acque di scarico per l'eliminazione di N e P	SI		
Effettuare la pulizia a secco dei mezzi di trasporto degli animali vivi prima del lavaggio, con il successivo lavaggio dei mezzi di trasporto con getti di acqua a pressione comandati da pistola	SI		
Raccolta continua di sottoprodotti secchi e separati tra loro, in combinazione con sistemi di ottimizzazione delle raccolte di gocciolamento e sangue	SI		
Effettuare la prima pulizia a secco dei pavimenti delle sale di macellazione e sezionamento	SI		
Disattivare tutti i rubinetti non necessari dalla linea di macellazione	SI		
Isolamento delle vasche di sterilizzazione dei coltelli	SI		
Miglioramento della gestione dell'energia, in generale e negli impianti di refrigerazione in particolare	SI		
Controllo e ottimizzazione del circuito dell'aria compressa	SI		
Per i nuovi stabilimenti ovvero in caso di modifiche sostanziali prevedere che le	SI		



macchine installate abbiano un sistema di pulizia <i>Cleaning in place</i> (CIP)			
Macellazione – Applicazione di sistemi di abbattimento polveri nelle stazioni di arrivo, scarico e sospensione degli animali	SI		
Macellazione – Riduzione del consumo di acqua nei macelli di pollame eliminando i dispositivi di lavaggio “carcasse” in linea eccetto dopo la spennatura ed eviscerazione	SI		
Isolare ed eventualmente coprire le vasche di scottatura ad acqua calda e valutare, nel caso di nuove installazioni o di modifiche complete di linea la possibilità di passare alla scottatura a vapore	SI		
Sostituzione delle docce con ugelli orientabili nelle macchine spennatrici	SI		
Impiego di acqua di ricircolo per l’allontanamento delle piume dalla spennatrice e l’invio al filtro	SI		
Ottimizzazione delle docce di lavaggio (tipo e numero)	SI		
Raccolta in continuo e differenziata dei diversi tipi di sottoprodotti (da iniziare naturalmente nei macelli)	SI		
Stoccaggio temporaneo, movimentazione e invio alle linee di lavorazione dei sottoprodotti da effettuare in contenitori e tunnel chiusi	SI		
<i>Per l’attività di lavorazione dei sottoprodotti</i>			
M.T.D.	Attuata	Non attuata	Da implementare entro:
Raccolta in continuo e differenziata dei diversi tipi di sottoprodotti	SI		
Utilizzo di aree di stoccaggio, movimentazione e carico isolate	SI		
Utilizzo di materie prime fresche o conservate refrigerate	SI		
Trattamento a mezzo biofiltrazione di gas, a bassa concentrazione di composti maleodoranti, utilizzati o prodotti nel corso della lavorazione	SI		
Utilizzazione di linee di processo isolate	SI		
Riduzione della pezzatura delle alimentazioni al processo	SI		
Nel caso di presenza di sostanze odorigene in gas non condensabili provenienti dalle lavorazioni, combustione degli stessi in caldaia	SI		
<i>Per l’attività di produzione del biogas</i>			
M.T.D.	Attuata	Non attuata	Da implementare entro:
Recuperi energetici durante la produzione	SI		



di biogas			
-----------	--	--	--

**CONSIDERATO** inoltre che, secondo quanto rappresentato dal Proponente, l'azienda: (i) ha sviluppato e certificato un sistema di gestione della qualità/ambiente conforme alle norme ISO 9001 e 14001; (ii) di recente ha anche sviluppato e certificato un sistema conforme allo *standard* europeo BRC in tema di sicurezza alimentare; (iii) si è inoltre dotata di un laboratorio interno accreditato secondo la norma ISO 17025, che oltre ad effettuare i controlli in termini di sicurezza alimentare, monitora costantemente i parametri in ingresso e in uscita dall'impianto di depurazione delle acque reflue.

**CONSIDERATO** altresì che la Struttura Territoriale dell'Ambiente di RG/SR con nota prot. n. 6731 del 4 febbraio 2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del predetto parere, la STA RG/SR ha: (i) ritenuto *“di dovere imporre limiti alle concentrazioni massime di emissioni odorigene diffuse espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup>), ai sensi dell'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che, in assenza di limiti fissati dalla normativa regionale e nazionali, si possa fare riferimento alla Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015 che fissa concentrazioni limite per le emissioni odorigene pari a 2 a 300 ouE/m<sup>3</sup> per le emissioni diffuse”*; (ii) *“Ritenuto altresì, non essendo ancora state adottate le BAT Conclusions per le attività IPPC oggetto della presente autorizzazione, di poter adottare per l'impianto di rendering i valori limite già fissati nell'autorizzazione integrata ambientale vigente rilasciata con D.D.G. n. 69 del 9 febbraio 2012”*; (iii) fissato limiti emissivi ritenuti condivisibili da questa CTS e riportati in sede prescrittiva.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che il Proponente deve adeguarsi, nell'esercizio dell'attività, ai predetti limiti, riportati nel quadro prescrittivo, assicurando adeguate modalità di controllo attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, recependo nel predetto Piano di Monitoraggio e Controllo le prescrizioni formulate dalla STA RG/SR e da Arpa Sicilia.

## 5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

**CONSIDERATO** che gli interventi sono previsti in zona a vocazione prettamente industriale e che non sussistono specifici regimi vincolistici, salvo quanto si dirà nella parte dedicata alla Valutazione di Incidenza in ordine al fatto che l'area insiste sul sito ZSC ITA080007 “Spiaggia Maganuco”.

### 4.1 Analisi delle componenti ambientali

**CONSIDERATO** che le componenti ambientali affrontate sono: Atmosfera, Acque, Rumore, Rifiuti, Viabilità, Vegetazione - fauna, Paesaggio, suolo e sottosuolo.

**CONSIDERATO**, per quanto attiene componente **atmosfera**, che le emissioni derivanti dall'attività di macellazione oggetto dell'intervento nella fase di esercizio provengono essenzialmente dalle fasi di recupero degli scarti di macellazione (*rendering* e digestione anaerobica) e si distinguono in emissioni fuggitive ed emissioni puntiformi.

**CONSIDERATO** altresì che il Proponente era già in possesso di una Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.G. n°69 del 09/02/2012 per le seguenti emissioni in atmosfera:



- emissioni in atmosfera convogliate da punto E8 (monitoraggi semestrali), afferente all'impianto di recupero degli scarti di macellazione. Nello specifico il punto E8 scarica le emissioni provenienti dal rendering dopo trattamento attraverso un post combustore termico.

- Emissioni in atmosfera di tipo diffuse (monitoraggi trimestrali): E3a-E3b-E3c (punti non più operativi in quanto erano a servizio del vecchio edificio adibito allo scarico polli vivi), E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18. I punti dall'E11 all'E18 sono delle ventole assiali per il ricambio d'aria dei locali scarico polli vivi nell'area di compensazione termica. Tali ventole sono poste lungo la parete nord dell'edificio e sono attrezzate, sul lato esterno, con delle reti microforate con funzione di trattenimento delle eventuali polveri che diffondono verso l'esterno.

- Emissioni in atmosfera di tipo fuggitivo (monitoraggi trimestrali) per le quali sono state individuate quattro stazioni di misura: - area cortiliva presso deposito farine; - zona separazione fanghi/flottatore; - bordo vasca di equalizzazione; - odori da impianto di depurazione acque.

**CONSIDERATO** che gli interventi di ammodernamento e ampliamento del macello, stante quanto indicato nella documentazione esaminata: (i) comporteranno l'introduzione di un solo nuovo punto di emissione (E7 relativo all'emissione convogliata), ovvero quello relativo al cogeneratore a valle del digestore anaerobico, avente una potenzialità relativamente bassa (250 KW).

**CONSIDERATO** altresì che l'Arpa Sicilia, nel suo parere 0041629 del 24/08/2018, ha rilevato: (i) che l'area di scarico dei polli vivi è semplicemente coperta da tettoia e pertanto - non essendo un capannone al chiuso, coperto e con dispositivi per il ricambio d'aria e contenimento delle polveri - avrebbero potuto esserci problemi di diffusione di polveri; (ii) che *"le previsioni di progetto di mantenere il monitoraggio dei punti di emissione da E11 a E18, risulterebbero incoerenti con l'assetto previsto per l'area di accoglienza dei polli vivi a tettoia, e insufficienti per le aumentate potenzialità dell'impianto qualora tutte le operazioni suddette avvengano al chiuso"*; (iii) la necessità di ottimizzare i sistemi di contenimento e monitoraggio delle emissioni odorigene e diffuse, partendo dall'indispensabile previsione di un apposito studio per la mappatura e caratterizzazione degli odori, tenendo conto di tutte le fonti emissive, comprese le operazioni di stoccaggio movimentazione e trasporto interno di materiali e rifiuti di scarto, sulla base del quale eventualmente eseguire interventi successivi di miglioramento dell'assetto gestionale dell'impianto.

**CONSIDERATO** inoltre che, nel constatare il mancato recepimento dei predetti rilievi nel PMC, ARPA, in sede di conferenza di servizi del 4 febbraio 2020, ha ulteriormente rilevato che: (i) *« Non è stato prodotto lo studio per la mappatura e caratterizzazione degli odori, che era stato richiesto nella citata nota 41629/2018, in cui tra l'altro erano indicati alcuni delle potenziali fonti emissive, né risulta alcuna proposta per il contenimento di tali emissioni e di quelle che possono derivare dalla gestione di materiali e rifiuti (farine, fanghi di depurazione, fanghi del digestore, pollina) connessi sia al processo produttivo che al digestore anaerobico e al depuratore. La tematica controllo degli odori riveste particolare importanza anche dal punto di vista dell'impatto sanitario e ambientale considerata la vicinanza dell'impianto alla città di Pozzallo e alla zona del litorale, sebbene l'impianto ricada in area industriale. Non si ritiene di condividere la riduzione del numero di ventole a fronte dell'aumentata potenzialità dell'impianto (per il quale viene richiesta NUOVA AIA per impianto di cui al punto 6.4 dell'All.8 del D.LGS 152/06 e rinnovo per il punto 6.5) e considerato l'aumento dei tempi di funzionamento e in assenza di apposita valutazione dimensionale. Considerata l'elevata potenzialità dell'impianto si ritiene necessario che la Ditta proponga (anche a valle di*



*apposito studio che potrà essere prescritto dall'AC) limiti per i parametri metano, ammoniaca e polveri emesse e che nel PMC vigente non sono contemplati. Si rileva come sia insufficiente la legenda della tav. 4A e come nella stessa non venga indicato il layout dell'intero impianto. Si ritiene necessario rubricare ex novo la denominazione dei punti di emissione distinguendo le sigle x convogliate e diffuse e fuggitive. Si ritiene necessario l'indicazione dei punti di emissione fuggitiva. Non è sufficientemente motivata la mancanza di emissioni eccezionali, tenuto conto della numerosità di episodi segnalati per odori e della presenza di numerose fonti di possibile produzione di odori, già sommariamente elencati nella citata nota ARPA e di cui si ribadisce non vengono dettagliate gli accorgimenti per il contenimento. Per il controllo degli odori, il PMC prodotto nell'ambito della procedura di VIA, prevede di mantenere le stesse attività di monitoraggio a monte e valle, sebbene come è noto si siano verificati numerosi casi di segnalazione di emissioni odorigene e ad oggi l'aspetto controllo di odori ed emissioni appare non sufficientemente trattato e non è stata prodotta alcune misure per il rafforzamento delle attività di monitoraggio e contenimento dei fenomeni di emissione. Permangono ancora non compiutamente definite le modalità operative e di gestione (quantitativi, stoccaggio controllo degli odori, tempi di deposito) di materiali, rifiuti e fanghi in ingresso e prodotti, e in particolare dei sottoprodotti destinati al digestore, dei fanghi del digestore e del depuratore e delle farine. Si richiama ancora la rilevanza della problematica connessa al monitoraggio in continuo delle emissioni già rilevata nel corso dei controlli e della nota 41629 e che ad oggi non ha trovato alcuna risoluzione».*

**CONSIDERATO** che la STA di Ragusa/Siracusa, U.O.B. Territoriale Ambientale 2, della Regione Siciliana, con parere endoprocedimentale n. 6731 del 4 febbraio 2020 ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Codice dell'Ambiente, ha proposto di fissare valori limite per le emissioni in atmosfera e formulato una serie di prescrizioni atte a mitigare, in particolare, le problematiche connesse alle emissioni in atmosfera.

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. 9997 del 18/02/2020 il Proponente ha riscontrato le prescrizioni dettate sia dalla STA di Ragusa/Siracusa, U.O.B. Territoriale Ambientale 2, della Regione Siciliana, sia i rilievi formulati dall'ARPA Sicilia, aggiornando il Piano di Monitoraggio e Controllo, rilevando altresì:

(i) con riferimento al divieto di effettuare le operazioni di ricezione dei polli vivi e le prime fasi di macellazione al di fuori del capannone dotato di sistemi di ventilazione e abbattimento delle polveri, che le gabbie sono scaricate in area protetta da tettoia ed immediatamente trasportate nell'area di compensazione termica al chiuso, per ottemperare alle prescrizioni sanitarie sul benessere degli animali prima della macellazione;

(ii) con riferimento all'installazione in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene, la disponibilità all'installazione del sistema di nebulizzazione ad alta pressione nelle aree che possono essere potenziali fonti di tali emissioni;

(iii) con riferimento all'installazione di un sistema di convogliamento delle emissioni provenienti dal capannone (E11-E18) in un unico punto di emissione, con verifica del rispetto dei limiti ed eventuale collocazione di un sistema aggiuntivo di abbattimento specifico al verificarsi di superamenti degli stessi, che la soluzione prospettata presenta difficoltà tecniche a causa dei limiti dimensionali dell'installazione e degli ostacoli causati dalla presenza dei serbatoi di CO<sub>2</sub>, proponendo pertanto una soluzione alternativa di parziale convogliamento e controllo;



(iv) con riferimento al divieto di utilizzo del biogas prodotto dalla digestione anaerobica nelle altre caldaie dello stabilimento ed al suo utilizzo esclusivo per l'alimentazione del cogeneratore, al rispetto delle caratteristiche qualitative previste dalla Sezione 6 Parte II dell'allegato X alla parte V del Codice dell'Ambiente e all'obbligo di misurazione e caratterizzazione annuale del biogas con cadenza annuale (con trasmissione dei risultati ad ARPA Sicilia ed all'autorità regionale competente) nonché alla previsione di un sistema di emergenza a torcia di ritenere condivisibile e praticabile la richiesta formulata;

(v) con riferimento al rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive da rispettare, pari a 300 ouE/m<sup>3</sup>, con rispetto dei metodi di campionamento stabiliti dal Consiglio nazionale SNPA il 3 ottobre 2018 con Deliberazione 38/18, e con relativa integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, di ritenere condivisibile e praticabile la richiesta formulata;

(vi) con riferimento al superamento dei limiti per le emissioni odorigene eventualmente riscontrato in fase di monitoraggio, ed alla conseguente realizzazione nei successivi 12 mesi degli interventi di confinamento delle aree responsabili e di trattamento dell'aria esausta con idonei impianti di abbattimento, la possibilità di porre in essere una proposta alternativa consistente nell'installazione di una centralina meteo di modo da poter procedere alla correlazione dei dati analitici ottenuti dalla caratterizzazione chimica dei campioni con i dati meteorologici, specificando altresì che, ove all'esito della correlazione e disamina dei dati, l'autorità di controllo dovesse reputarlo necessario, si ritiene che il proponente debba realizzare nei successivi 12 mesi gli interventi di confinamento ed abbattimento più opportuni;

(vii) con riferimento alle ulteriori prescrizioni da 6 a 10 indicate nel parere endoprocedimentale n. 6731 del 4 febbraio 2020 (relative alla comunicazione di messa in esercizio, l'esecuzione del primo ciclo di campionamento, l'identificazione univoca dei punti di emissione, agli interventi in caso di guasti dei sistemi di abbattimento e l'aggiornamento del PMC), di non avere alcuna osservazione;

(viii) con riferimento allo scarico dei polli vivi non all'interno di capannone chiuso, coperto e dotato di idonei dispositivi di ricambio d'aria ed il contenimento delle polveri, ma in un'area attrezzata di sola tettoia adiacente alla linea di macellazione - ritenuta da ARPA inadeguata al ricevimento dei polli vivi in assenza delle chiusure necessarie al contenimento della diffusione di polveri e odori - e con riferimento all'incoerenza dei punti di emissione E11-E18 con l'assetto previsto per l'area di accoglienza dei polli vivi sotto tettoia, ed alla necessità di chiarire puntualmente a quale fase di lavorazione siano dedicati tali punti di emissione in quanto non chiaro dagli elaborati, che i polli vivi arrivano dagli allevamenti all'interno di gabbie, trasportate con TIR e che la fase di scarico tramite muletto, avviene sotto tettoia, chiusa su tre lati, per evitare che nei mesi invernali sia il personale addetto sia gli animali vengano esposti ad avverse condizioni meteo. Il Proponente ha altresì chiarito che le gabbie sono scaricate ed immediatamente trasportate nell'area di compensazione termica al chiuso, per ottemperare alle prescrizioni sanitarie in materia di benessere animale. Il proponente ha evidenziato, infine, che il locale definito "tettoia" costituisce solo un'area di transito chiusa su tre lati e dotata di ventole assiali sulla parete nord/est, mentre il locale della "compensazione termica" dove gli animali vengono lasciati acclimatare è chiusa su tutti i lati e dotata di adeguati dispositivi di ricambio d'aria.

(ix) Sulla base delle indicazioni della STA di Ragusa/Siracusa il proponente ha evidenziato la disponibilità:  
(i) al convogliamento dei punti ex E14 ed ex E15 (punto E10); (ii) allo spostamento lungo la verticale dei punti ex E11, ex E12 ed ex E13, ed al loro convogliamento nel punto E9; (iii) all'installazione di un sistema



di abbattimento per ciascun punto di emissione (E9, E10 ed E11), idoneo all'abbattimento dei soli inquinanti che nella prima fase di monitoraggio hanno superato i limiti imposti.

(x) con riferimento alla indispensabile previsione di un apposito studio per la mappatura e caratterizzazione degli odori, tenendo conto di tutte le possibili fonti emissive ed alle fasi di processo potenzialmente critiche (movimentazione e deposito delle farine animali, trasporto degli scarti al post combustore, impianto di depurazione, linea di conferimento del digestato liquido all'impianto di depurazione, conferimento e stoccaggio delle biomasse destinate al digestore, vasca di spapolamento, stoccaggio dei fanghi, area di scarico e stazionamento dei polli vivi), che: (i) la farina prodotta dal processo di recupero degli scarti di macellazione viene stoccata all'interno del locale "deposito farine" e la movimentazione tra l'area dove vengono prodotte ed il deposito avviene all'interno di *bins* coperti; (ii) gli scarti di macellazione non subiscono stoccaggio ma sono inviati all'impianto di rendering direttamente con linea pneumatica a depressione; (iii) nell'attuale configurazione dell'impianto di depurazione il flottato viene raccolto in *bins* chiusi per l'avvio a smaltimento, mentre nella configurazione di progetto del nuovo impianto di depurazione è previsto che lo sgrondato ed il flottato siano stoccati in serbatoi, quindi previa pastorizzazione avviati all'impianto di digestione anaerobica tramite linea pneumatica a depressione; (iv) per quanto riguarda il digestato, questo sarà separato nelle sue componenti solida e liquida tramite estrattore centrifugo, precisando altresì che la frazione liquida -che in volume rappresenta l'88% del digestato - sarà depurata fino ad essere idonea allo scarico mentre la frazione solida sarà rimossa dalla centrifugazione fino a renderla palabile per il suo successivo avvio a impianti di compostaggio; (v) il siero di origine extraziendale verrà inizialmente stoccato all'interno di un serbatoio e quindi inviato al digestore anaerobico; (vi) le lettiere ed il pastazzo di origine extraziendale saranno stoccati in apposita vasca e quindi triturate mediante trituratore meccanico ermetico con l'aggiunta di acqua proveniente dall'impianto di depurazione per aumentare il grado di umidità; (vii) i fanghi prodotti dall'attuale impianto di depurazione sono stoccati all'interno di cassoni scarrabili chiusi in attesa di smaltimento mentre con la costruzione del nuovo impianto i fanghi sono avviati direttamente alla digestione anaerobica senza stoccaggio intermedio.

(xi) con riferimento alla gestione dei fanghi prodotti dalla digestione anaerobica ed alla definizione di procedure operative per la fase di essiccazione e di deposito temporaneo, che la separazione della frazione solida da quella liquida avviene tramite centrifuga, senza alcuna fase di essiccazione.

(xii) con riferimento all'assenza del dimensionamento dell'impianto di depurazione in previsione dell'incremento di potenzialità del macello, che il dimensionamento è ampiamente trattato nella Relazione Tecnica A.I.A. del 29.03.2019, da pag. 8 par. 2.2 e nella tavola "impianto di depurazione e produzione biogas".

(xiii) con riferimento all'opportunità del monitoraggio in continuo dei parametri monossido di carbonio e VOC, di non avere controdeduzioni, precisando che la sua installazione e messa in esercizio potrà avvenire entro 60 giorni.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) l'impatto sulla componente atmosfera nonché le problematiche riguardanti le emissioni odorigine non possono essere del tutto eliminate, risultando tuttavia possibile garantire opportune cautele onde mitigarne gli effetti in modo da rendere l'attività compatibile da un punto di vista ambientale; (ii) in tale ottica, come del resto rappresentato dagli Enti coinvolti nel corso del procedimento, appare indispensabile, e preliminare, l'acquisizione di dati puntuali sulle fonti emissivi, sulla



loro entità, assicurando anche il monitoraggio di possibili dei livelli emissivi tenendo conto anche delle ulteriori attività svolte nell'area oggetto dell'intervento; (iii) tenendo conto delle caratteristiche dell'area ove è insediato l'impianto nonché del fatto che l'intervento costituisce implementazione di una attività già in esercizio, gli impatti complessivi del progetto, in relazione alla componente in esame, possono comunque ritenersi compatibili da un punto di vista ambientale con le precisazioni contenute nel prosieguo e nel rispetto delle prescrizioni formulate da ARPA e STA nel corso del procedimento nonché di quelle contenute nel presente parere; (iv) di seguito, verranno pertanto esaminati taluni aspetti specifici in relazione alle problematiche rappresentate nel corso del procedimento, dovendosi per il resto ritenere integralmente condivise, da parte di questa CTS, le osservazioni e le prescrizioni formulate da ARPA e STA.

**CONSIDERATO E VALUTATO** in via del tutto preliminare che: (i) occorre predisporre, in coerenza con quanto rilevato da ARPA, un apposito studio per la mappatura e caratterizzazione degli odori, tenendo conto di tutte le possibili fonti emmissive nell'intorno dello stabilimento (entro un raggio di 3 km) e delle fasi di processo potenzialmente critiche; (ii) per il monitoraggio delle emissioni olfattive dovrà essere utilizzata idonea strumentazione, come ad esempio i c.d. "nasi elettronici"; (iii) gli esiti dello studio saranno oggetto di disamina per l'eventuale individuazione di ulteriori misure mitigative degli impatti nonché, ove occorra e previa condivisione con ARPA, per il PMC.

**CONSIDERATO E VALUTATO**, che: (i) per il punto di emissione E7 è opportuno fissare un limite autorizzato per le polveri totali pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>, al pari del punto di emissione E8 relativo all'impianto di rendering; (ii) con riferimento alla prescrizione indicata dalla STA di Ragusa/Siracusa e relativa all'installazione di un sistema di convogliamento delle emissioni provenienti dal capannone (E11-E18) in un unico punto di emissione, con verifica del rispetto dei limiti ed eventuale collocazione di un sistema aggiuntivo di abbattimento specifico al verificarsi di superamenti degli stessi, preso atto delle difficoltà tecniche rappresentate dal Proponente a causa dei limiti dimensionali dell'installazione e degli ostacoli causati dalla presenza dei serbatoi di CO<sub>2</sub>, si ritiene condivisibile una soluzione alternativa di sistema di convogliamento delle emissioni provenienti dal sistema di ventilazione a tre punti di emissione, secondo le modalità definite nel quadro prescrittivo riportato nel presente parere; (iii) a valle di tale condivisione, il Proponente garantirà l'installazione di un sistema di abbattimento per ciascun punto di emissione finale, idoneo all'abbattimento degli inquinanti che nella fase di monitoraggio avranno superato i limiti imposti, secondo le prescrizioni e le tempistiche che l'autorità di controllo riterrà opportuno impartire; (iv) appare condivisibile la scelta del Proponente di indicare un limite emissivo per il parametro polveri totali riferito al punto di emissione E7 del cogeneratore da 250 kW alimentato a biogas nonché, per il punto di emissione E7, un limite autorizzato per le polveri totali pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>, al pari del punto di emissione E8 relativo all'impianto di rendering.

**CONSIDERATO E VALUTATO** dall'esame della documentazione dal Proponente e delle precisazioni da ultimo formulate, che: (i) l'area di scarico dei polli vivi risulterebbe da realizzarsi coperta e chiusa su tre lati; (ii) a fronte di tale configurazione il problema della diffusione di polveri ed odori risulta essere contenuto, ma occorre in ogni caso integrare il monitoraggio aggiornando il Piano di Monitoraggio e Controllo, anche con riferimento all'opportunità del monitoraggio in continuo dei parametri Monossido di carbonio e VOC; (iii) salvo che il Proponente non dimostri in modo puntuale l'adeguatezza del sistema di aerazione dei locali rispetto ai mutati quantitativi trattati nell'impianto di macellazione, sarà necessario provvedere ad implementare adeguatamente il numero di ventole in coerenza con i rilievi formulati da Arpa.





**CONSIDERATO E VALUTATO** che appaiono opportuni ulteriori accorgimenti tesi a ridurre al minimo le emissioni, risultando in particolare opportuno: (i) limitare al minimo la presenza degli animali vivi scaricandoli al massimo il giorno prima della macellazione o addirittura nello stesso giorno, al fine di ridurre la sosta al tempo minimo necessario o addirittura ad azzerarlo, diminuendo sensibilmente la diffusione di molecole responsabile del cattivo odore; (ii) nella fase di trasporto, sia degli animali in ingresso allo stabilimento sia dei prodotti finali di lavorazione in uscita allo stesso, mettere in atto cautele volte alla minimizzazione degli impatti da interferenza con i centri abitati limitrofi e l'area naturale protetta.

**CONSIDERATO E VALUTATO** in definitiva che tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di captare tutte le emissioni diffuse, le misure di mitigazione da ultimo specificati dal Proponente, unitamente alle prescrizioni dettate da ARPA e STA nonché a quelle previste nel presente parere, permettono nel complesso di contenere le emissioni e limitare l'impatto complessivo legato all'intervento, riguardante, comunque, come detto, un impianto già esistente.

**CONSIDERATO**, relativamente alle **ulteriori emissioni** legate alla realizzazione del progetto, dalla documentazione esaminata è emerso che: (i) il Proponente ha affermato che il contributo all'emissione di polveri e gas di scarico dai mezzi di trasporto su gomma conferenti i polli vivi, risulta trascurabile e che non vi è significativa emissione di gas fluorurati, poiché gli unici dispositivi contenenti liquido refrigerante all'interno sono quelli relativi alla climatizzazione di ambienti quali: spogliatoi, sala quadri, sala comandi, etc; comunque tali da non far scattare il limite quantitativo oltre il quale è necessario procedere alla dichiarazione F-GAS; (ii) in fase di cantiere l'accesso avverrà da viale dello Sviluppo, percorrendo strade già asfaltate e pertanto non saranno sollevate polveri durante il passaggio dei mezzi pesanti, considerato che anche i piazzali sono tutti asfaltati; (iii) le zone adibite alle operazioni di stoccaggio di materiali polverosi, in fase di costruzione saranno opportunamente confinate e durante i lavori di demolizione si provvederà a ridurre il sollevamento di polveri irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che (i) non è stato considerato il contributo all'impatto sul clima legato all'emissione di gas ad effetto serra diversi dai quelli fluorurati; (ii) le emissioni in atmosfera deriveranno essenzialmente dalle emissioni dei mezzi d'opera; (iii) tali mezzi saranno soggetti a manutenzione ordinaria con verifica delle emissioni; (iv) per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri generate nella fase lavorativa, sono previsti sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" al fine di diminuire la polverosità e sarà garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica di accesso; (v) nel complesso - considerando anche che l'intervento presentato si inserisce nell'ambito di una attività produttiva attualmente in esercizio - nella doverosa comparazione degli interessi coinvolti, gli accorgimenti previsti per il contenimento di dette emissioni permettono di ritenere che l'impatto complessivo dell'intervento non appare di rilevanza tale da pregiudicare le componenti ambientali esaminate.

**CONSIDERATO**, relativamente all'ambiente **idrico** e ai **sistemi di contenimento**, che (i) lo stabilimento è fornito di una rete fognaria interna tale che le consente di far arrivare tutte le acque scaricate lungo il processo produttivo all'impianto di depurazione prima dello scarico nel corpo idrico recettore, che è rappresentato dalla fognatura consortile, fatta eccezione per le acque di seconda pioggia che non subiscono trattamento alcuno e vengono avviate direttamente allo scarico; (ii) nel collettore fognario consortile confluiscono: - gli scarichi dai servizi igienici, preventivamente trattate dal depuratore aziendale fino a farle rientrare entro i limiti previsti dalla tab. 3 all. 5 Parte III del Codice dell'Ambiente; - gli scarichi dal ciclo produttivo (acque di lavaggio, acque di processo, acque dal lavaggio delle gabbie, acque di scarto e digestato

Commissione Tecnica Specialistica RG6/-B2-ATP2 "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)"



liquido dal digestore anaerobico), preventivamente trattate dal depuratore aziendale fino a farle rientrare entro i limiti previsti dalla tab. 3 all. 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006; - le acque di prima pioggia dalle superfici scoperte soggette a transito veicolare, preventivamente trattate attraverso vasche di decantazione/disoleazione, prima dello scarico nella rete consortile delle acque bianche; - le acque di seconda pioggia dalle superfici scoperte soggette a transito veicolare senza preventivo trattamento prima dello scarico nella rete consortile delle acque bianche.

**CONSIDERATO** che il ciclo depurativo si differenzia in base alla tipologia di apporto in quanto: (i) le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scoperte soggette a transito veicolare, saranno avviate a trattamento in 3 separati impianti di decantazione/disoleazione in base al relativo settore di provenienza, prima dello scarico nella rete consortile delle acque bianche unitamente alle acque di seconda pioggia; (ii) le acque reflue prodotte dal sistema di lavaggio delle gabbie sono collettate in un sistema di raccolta e collettamento dedicato verso l'impianto di trattamento a fanghi attivi aziendale; (iii) i restanti apporti di acque reflue completeranno il relativo trattamento nell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale con stabilizzazione completa dei fanghi presente all'interno dello stabilimento produttivo della AVIMECC S.p.A.

**CONSIDERATO** in particolare che, relativamente alla gestione delle acque di prima pioggia, il Proponente ha previsto di dividere le aree scoperte potenzialmente contaminate perché soggette al transito di mezzi, in tre macro aree: settore 1, settore 2 e settore 3.

L'intero sito AVIMECC S.p.A. si estende su una superficie complessiva di 54.212 metri quadrati, così divisa:

Area a verde in progetto: m2 8542,00

Area a verde aziendale: m2 12.509,00

Superficie piazzali e coperture settore 1: m2 8.479,00

Superficie piazzali e coperture settore 2: m2 15.185,00

Superficie piazzali e coperture settore 3: m2 9.497,00

Per le acque provenienti dalle coperture del settore 1 è prevista la canalizzazione diretta verso la condotta consortile delle acque bianche, in quanto non potenzialmente contaminate.

Relativamente alle acque provenienti dalle coperture dei settori 2 e 3 non è prevista da progetto la realizzazione di un sistema di collettamento dedicato diretto verso la condotta delle acque di seconda pioggia, ma finiscono direttamente sui piazzali. Tali superfici sono state pertanto considerate nel computo metrico necessario per il dimensionamento delle vasche di trattamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate.

In conseguenza di ciò le superfici dei settori che concorrono alla formazione del volume di acque di prima pioggia per il dimensionamento degli impianti di depurazione sono le seguenti:



Settore	Superficie scolante (m2)	Volume acque di prima pioggia (m3)	Volume di progetto (m3)
1	2.780,00	13,90	15
2	15.185,00	75,00	75
3	9.497,00	47,48	50

I sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, uno per settore, consistono in un pozzetto di ingresso dotato di sistema di bypass tra acque di prima (primi 5 mm di battente idrico) e seconda pioggia, di vasca di sedimentazione per la rimozione dei SST e di filtro a coalescenza per la rimozione degli eventuali idrocarburi presenti. A valle di ogni impianto sarà realizzato un pozzetto di ispezione per i controlli dell'autorità competente. Successivamente al trattamento sia le acque di prima pioggia che quelle di seconda pioggia saranno incanalate verso la condotta acque bianche dell'IRSAP. I limiti per lo scarico saranno quelli della tab. 4 All. 5 Parte III D.Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che, dalla documentazione esaminata, si evince che: (i) dagli ambienti di lavoro i reflui prodotti sono convogliati tramite griglie a pavimento verso l'impianto di depurazione aziendale che è del tipo a fanghi attivi; (ii) le acque reflue prodotte dallo stabilimento saranno invece sottoposte ad una prima fase di flottazione ad aria disciolta, in modo da separare i grassi e le proteine dal resto del refluo, per concentrarli in un fango avente un volume molto minore rispetto all'acqua di partenza (il cosiddetto flottato) che, insieme ad altri sottoprodotti agricoli residui, può essere avviato all'impianto di digestione anaerobica integrato per la produzione di energia elettrica.

La miscela tra digestato liquido che residua dalla digestione anaerobica, unitamente al refluo chiarificato dopo la flottazione avrà un contenuto di azoto ammoniacale di circa 400 mg/l. Considerati i limiti dello scarico in pubblica fognatura, è necessaria un'efficacia di depurazione superiore al 90%.

Per permettere al depuratore aziendale di raggiungere questa efficacia, il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di un "sistema nitro-denitro a due stadi". Tale sistema consiste nell'avere un depuratore nel quale vi siano, in serie: - una prima denitrificazione; - una ossidazione; - una seconda denitrificazione; - una seconda ossidazione.

Il sistema a doppio stadio presenta – secondo il Proponente - vantaggi rispetto ad un singolo stadio, in quanto a parità di volume, permette di trattare carichi d'azoto maggiori, e ha una resa migliore per l'abbattimento dei nitrati, con riduzione dei consumi energetici.

Come già specificato, il depuratore aziendale è stato dimensionato sulla base di una portata del refluo dopo la flottazione pari a 420 mc/g, corrispondenti a circa 130.000 metri cubi di acqua annuali; a tale contributo di portata andrebbe poi aggiunto quello della portata del digestato liquido pari a 60,3 ton/d (64 m3/d).

**CONSIDERATO** che, rispetto ai predetti profili, l'Arpa Sicilia nel suo parere 0041629 del 24/08/2018 ha rilevato delle criticità sotto il profilo ambientale, a causa degli elevatissimi livelli di azoto ammoniacale



derivanti dalle fasi di lavorazione e digestione, che in passato avrebbero portato a sforamenti rispetto ai valori tabellari dello scarico.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) alla luce di quanto rappresentato in precedenza, il Proponente ha provveduto a riscontrare le osservazioni rese nel parere intermedio, con riferimento alla quantificazione delle acque di prima pioggia, necessarie ai fini del dimensionamento del successivo trattamento nonché alla presenza di un sistema di raccolta e trattamento delle acque piovane nelle aree esterne e il loro smaltimento; (ii) l'intervento in esame prevede inoltre un potenziamento del sistema di depurazione che dovrebbe permettere il superamento delle criticità rappresentate nel corso del procedimento, pur ritenendosi necessario che il Proponente, prima della messa in esercizio dell'impianto, produca e fornisca all'Arpa Sicilia, anche ai fini dei successivi controlli, le schede tecniche di dettaglio dell'impianto; (iii) dalla documentazione esaminata non emergono tuttavia puntuali informazioni sulla natura, continua o discontinua, dello scarico, o sulla presenza di sistemi di misurazione della portata eventualmente presenti sul pozzetto finale di ispezione posto a valle del ciclo depurativo, informazioni che occorre comunque fornire al fine del controllo delle autorità competenti; (iv) in ogni caso, il processo produttivo dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere riguardanti lo svolgimento del ciclo produttivo e il trattamento delle acque; (v) nel complesso, alla luce delle previsioni già previste in progetto e delle ulteriori indicazioni fornite nel corso del procedimento (e recepite nel parere), gli impatti ipotizzabili non appaiono ostativi alla realizzazione dell'intervento.

**CONSIDERATO** che, in merito alle **emissioni sonore**, stante quanto indicato nella documentazione tecnica esaminata: (i) tutte le attività connesse all'attività di macellazione svolta dal Proponente vengono svolte in ambienti *indoor*, riducendo così al minimo l'impatto acustico verso l'esterno; (ii) le attività più rilevanti in termini di rumorosità sono identificabili nell'attività di transito dei mezzi, dell'impianto frigorifero e del post combustore termico e in misura minore, nelle operazioni connesse all'utilizzo delle linee di produzione (catenaria, ventilatori, compressori, ecc.) e nelle fasi di trasporto dei materiali; (iii) l'intensità del fenomeno risulterebbe legata alle dimensioni dell'insediamento produttivo, alla tipologia dei macchinari utilizzati ed alla vicinanza reciproca delle varie fonti di emissione acustica; (iv) le emissioni di rumore verrebbero monitorate tramite indagini fonometriche: • Esternamente sui limiti della proprietà ai fini del rispetto della zonizzazione acustica. • Internamente nelle zone di presenza degli operatori al fine del rispetto dei valori limite di emissione; (v) l'azienda risulta inserita in un contesto caratterizzato da una destinazione industriale (CLASSE V- aree industriale nella quale rientrano le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazione); (vi) i valori di emissione risultano essere di 65 dB(A) per il periodo diurno e di 55 dB(a) per il periodo notturno, mentre i valori di immissione in ambiente esterno e/o abitativo sono di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per il periodo notturno.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) facendo riferimento al layout del vecchio impianto, prima dell'incendio, presso i punti di misurazione monitorati, posti a filo cinta dello stabilimento i livelli di rumore ambientale (LA) sono risultati inferiori ai valori limiti assoluti di emissione in ambienti esterni previsti dalla zonizzazione acustica comunale di riferimento; (ii) dalla disamina della documentazione tecnica prodotta dal proponente è emerso che lungo tutto il perimetro aziendale sono già presenti delle barriere vegetali (oleandro) alte 2 metri che hanno lo scopo di mitigare sia l'impatto visivo con l'esterno, sia la diffusione di eventuali inquinanti e i rumori; (iii) relativamente ai rilievi formulati nel PII, è stato altresì chiarito che l'unico lato su cui non è presente una barriera vegetale (per motivi di spazio) è quello prospiciente l'impianto



ad ammoniaca che comunque gode degli alberi impiantati dalla ditta confinante; (v) ad ogni modo l'articolo 8 della Legge Quadro 447/95, prevede che i competenti soggetti titolari dei progetti di potenziamento e modifica di opere - fra le quali "circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi" predispongano una documentazione di previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da verificare e confermare successivamente alla messa in esercizio e piena operatività dell'impianto, risultando pertanto necessario, ai fini della conclusione positiva del procedimento, l'acquisizione di tale relazione.

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene alla produzione di **rifiuti**, la conduzione dello stabilimento oggetto dell'Intervento implica la produzione dei seguenti rifiuti: -C.E.R. 08.03.18 toner per stampa esauriti 16 Kg/anno; -C.E.R. 15.01.01 imballaggi in carta e cartone: 120 ton/anno; -C.E.R. 15.01.02 imballaggi in plastica: 150 ton/anno; -C.E.R. 15.01.03 plastica: 3,6 ton/anno; -C.E.R. 16.02.14 apparecchiature elettroniche fuori uso 60 Kg/anno; -C.E.R. 15.01.10\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze: 350 Kg/anno; -C.E.R. 02.02.04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti: 212.000 Kg/anno.

**CONSIDERATO** che, sempre secondo quanto rappresentato dal Proponente: (i) ognuno di questi rifiuti, debitamente identificato, viene stoccato presso un'area dedicata a deposito temporaneo in attesa del conferimento presso idoneo impianto a mezzo di ditta specializzata ed autorizzata; (ii) relativamente agli scarti di macellazione da destinare all'impianto di recupero interno allo stabilimento, questi sono trasferiti verso le autoclavi, tramite linea pneumatica in depressione; (iii) i fanghi di supero dell'impianto di depurazione, già stabilizzati, dopo la fase di centrifugazione sono stoccati all'interno di un cassone scarrabile coperto e smaltiti con cadenza settimanale; (iv) gli scarti recuperati dalla fase di grigliatura vengono recuperati all'interno del *rendering*.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, a fronte della richiesta formulata nel PII relativamente alla caratterizzazione degli sfabbricidi provenienti dalle eventuali demolizioni, nella documentazione integrativa prodotta all'esito della prima Conferenza dei Servizi: (i) il Proponente ha allegato anche il Piano delle Demolizioni recante le disposizioni generali di sicurezza previste dal d.lgs. 81/08, in ragione del quale il Proponente ha previsto di accertare, con un controllo effettuato sull'oggetto da smantellare o da demolire se sono presenti elementi, impianti o materiali che contengono sostanze pericolose per la salute (ad es. amianto, quarzo, fibre minerali sintetiche, idrocarburi alogenati come PCB, metalli pesanti, ecc.); (ii) in caso di presenza di sostanze simili il piano prevede di identificare esattamente i pericoli (analisi sui materiali, valutazione da parte di esperti) e adottare le necessarie misure (ad es. ricorso ad una ditta di bonifica da amianto), rimuovere e smaltire a regola d'arte prima dell'inizio dei lavori di demolizione; (iii) il proponente ha inoltre prodotti i rapporti di analisi sui materiali combusti nell'incendio per la loro caratterizzazione e avvio a smaltimento; (iv) appare comunque necessario, in funzione della richiesta dell'AIA, regolare nel quadro prescrittivo gli aspetti relativi alla produzione, allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti connessi all'esercizio dell'attività.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che nella documentazione progettuale esaminata non sono presenti i riferimenti delle ditte autorizzate incaricate del prelievo e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti summenzionati che dovranno pertanto essere forniti prima dell'avvio del progetto.

**CONSIDERATO**, relativamente alla **viabilità**, che i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei



materiali polverosi in entrata ed in uscita dall'impianto saranno scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che in fase di cantiere l'accesso al sito avverrà da Viale dello Sviluppo ma che non è stata fornita una descrizione completa circa l'utilizzo della viabilità esistente da parte dei mezzi di cantiere durante i lavori di realizzazione del progetto.

**CONSIDERATO**, relativamente alla **vegetazione e fauna**, che il sito si colloca in una area a connotazioni industriale, pur ricadendo l'area d'intervento all'interno di zona sito ZSC ITA080007, si ritiene che non ci siano impatti significativi sulla fauna, sulla flora e sugli ecosistemi.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che la superficie del sito di intervento rispetto alla superficie totale della ZSC ITA080007 è pari allo 0.58% e che la superficie di habitat all'interno del sito e interessata dall'intervento è pari allo 0%, potendosi pertanto condividere – come verrà esposto meglio nella parte dedicata alla Valutazione di Incidenza – quanto prospettato dal Proponente secondo il quale il progetto non interessa direttamente nessun ambiente naturale poiché si tratta di ampliamento all'interno di lotto già edificato e l'intervento in oggetto non incide sulla contiguità fra le unità ambientali considerate nel formulario in quanto l'area su cui insiste (essendo interna ad un lotto industriale già antropizzato) non presenta nessuna delle caratteristiche degli habitat individuati.

**CONSIDERATO** che, relativamente al **paesaggio**: (i) il sito in esame non risulta coinvolgere beni culturali vincolati con specifico provvedimento e nemmeno beni culturali segnalati come d'interesse negli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica ed urbanistica; (ii) l'area ricade fuori dai paesaggi locali individuati nel Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Ragusa ambiti 15-16-17 così come indicato dal D.A. n°1767 del 10/08/2010.

**CONSIDERATO E VALUTATO** gli impatti sono, pertanto, trascurabili (se non addirittura nulli) poiché l'intervento, nel suo complesso, non incide sui caratteri d'insieme del paesaggio, anche sotto il profilo della percezione dello stesso.

**CONSIDERATO**, in merito alla salute pubblica, che, secondo il proponente, *“Considerando il ciclo di produzione, le tecnologie adottate e considerando la distanza dai centri abitati, si ritiene che non vi siano rischi per la popolazione. Nello specifico, l'eventuale diffusione di inquinanti è limitata dalle apparecchiature di abbattimento. Nello specifico, l'eventuale diffusione di polveri e odori è limitata”*.

**CONSIDERATO E VALUTATO**, richiamando quanto più diffusamente esposto in tema di emissioni, che tali valutazioni debbano essere supportate da modelli previsionali analitici e/o numerici le cui risultanze possano eventualmente escludere che le numerose sorgenti interne all'impianto non producano quantitativi di polveri, inquinanti gassosi e sostanze odorigene tali da essere causa di disturbo per un campo recettivo individuato.

**CONSIDERATO**, relativamente alla componente **geologica e geomorfologica**, che, secondo quanto rappresentato dal Proponente: (i) l'area indagata ricade sulla formazione geologica classificata come Formazioni Ragusa (Membro Irminio) costeggiata a nord da formazione Tellaro (Mm); (ii) l'area ricade nella Tavola 651060 (settore sud meridionale del territorio del Comune di Modica) e la successione litostratigrafica è abbastanza semplice essendo costituita in affioramento da un complesso carbonatico



passante verso l'alto a marne e argille, su cui giacciono in discordanza depositi arenitici quaternari sia marini che continentali; (iii) la zona indagata ha una morfologia collinare regolare non presenta pericoli di movimenti dissestanti di tipo gravitativo, né evolutivo erosivo e sono assenti anche processi carsici macroscopici, quali cavernosità sotterranee; (iv) nella zona di sedime insistono soltanto le acque meteoriche ricadenti in sito, la falda sotterranea drena con il livello piezometrico attestato alla profondità di circa 30 metri da p.c.; (v) il terreno di fondazione, una volta superata la coltre superficiale e di riporto meccanico di circa due metri, consiste in un substrato calcareo riconducibile alla formazione Calcarenitico Marnoso Burdigaliana, Membro Irminio, con caratteristiche buone ai fini dell'edificabilità, anche se occorre prestare attenzione al rispetto delle distanze minime dalla linearizzazione secondaria che insiste localmente.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, relativamente alla componente in esame, non risultano configurabili impatti significativi sull'ambiente in considerazione delle caratteristiche dell'area oggetto di intervento e della tipologia dell'attività svolta.

**CONSIDERATO**, in merito ai rischi in fase di **cantierizzazione**, dalla documentazione esaminata si evince che: (i) prima dell'inizio dei lavori, il Proponente provvedere a predisporre il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legislazione vigente che conterrà la descrizione dell'organizzazione del cantiere che privilegerà le soluzioni che generano un minor impatto sull'ambiente; (ii) in fase di cantiere l'accesso all'area di cantiere avverrà da viale dello Sviluppo, percorrendo strade già asfaltate non saranno sollevate polveri durante il passaggio dei mezzi pesanti, inoltre anche i piazzali sono tutti asfaltati; (iii) le emissioni in atmosfera deriveranno essenzialmente dalle emissioni dei mezzi d'opera che comunque – secondo quanto rappresentato dal Proponente - saranno soggetti a manutenzione ordinaria con verifica delle emissioni; (iv) per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri generate nella fase lavorativa sono previsti sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" al fine di diminuire la polverosità e sarà garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica di accesso; (v) le zone adibite alle operazioni di stoccaggio di materiali polverosi, in fase di costruzione saranno opportunamente confinate; (vi) durante i lavori di demolizione si provvederà a ridurre il sollevamento di polveri irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che nell'individuare le soluzioni che verranno adottate in fase di cantiere il Proponente dovrà osservare quanto indicato dal Settore Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nel suo parere prot. 28334 del 7 settembre 2018 con particolare riferimento a: (i) adozione di ogni possibile azione mitigativa degli impatti connessi alla produzione di polveri, di gas di scarico, ed emissioni rumorose delle attrezzature e mezzi di cantiere; (ii) gestione dei materiali di scarto e rifiuti nel rispetto della gerarchia stabilita dal legislatore comunitario, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento; (iii) rafforzamento della barriera perimetrale arborea.

**CONSIDERATO**, in merito alle terre e rocce da scavo e Rifiuti da costruzioni e demolizioni, che il Proponente afferma che: (i) il terreno di risulta dallo sbancamento e i materiali da demolizione verranno collocati all'interno del cantiere; (ii) se in esubero sarà gestito e conferito secondo le normative vigenti.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) nella VIncA si riporta un volume di Terre e Rocce scavate pari a 584.5 mc ma di contro dal Computo Metrico Estimativo si determina un volume di scavo complessivo superiore a 10.000 mc.; (ii) non è chiaro quale procedura si adotterà per le Terre e Rocce da scavo prodotte; (iii) deve essere presentato il Piano Preliminare di Utilizzo Terre in considerazione dei quantitativi desumibili; (iv) in ogni caso le demolizioni non si possono "ricollocare" in sito e pertanto il materiale da



demolizione dovrà essere trattato come “rifiuto”.

## 6. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

**CONSIDERATO** che il sito ZSC ITA080007 "Spiaggia Maganuco" è stato analizzato all'interno del Piano di Gestione “Residui dunali della Sicilia sud orientale”, approvato con il DDG 332 del 24/05/2011, designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con il DM 31/03/2017 "designazione di 5 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana";

**CONSIDERATO** che il Piano di Gestione descrive il sito ZSC ITA080007 "Spiaggia Maganuco" come segue:

*«Il SIC “ITA080001 Spiaggia di Maganuco” ha una estensione di 168 ha e ricade nei Comuni di Modica e Pozzallo, è identificato di tipo B in quanto, ai sensi del Formulario standard Natura 2000 per la raccolta dei dati "Note Esplicative" non ha nessuna relazione con altri siti Natura 2000. E' stato proposto come sito SIC il 09/1995, dal punto di vista cartografico è compreso nelle Tavole: Pozzallo F 216-II-SE e Sampieri F 216-II-SO della Carta d'Italia redatta dall'IGM, nella cartografia tecnica regionale è rappresentato nella sezione 651060, l'area oggetto di studio si trova ad una quota compresa tra il livello del mare e circa 35 m s.l.m. Il SIC appartiene alla Regione Biogeografica Mediterranea. E' raggiungibile dalla S.S. n. 194 che lo attraversa in un tratto o dall'abitato di Pozzallo, inoltre è delimitato a nord dalle contrade Fargione e Palamentano, a est dalla contrada Raganzino e ad ovest dall'agglomerato balneare di Maganuco. L'area è di notevole interesse biogeografico perché conserva ancora interessanti lembi di vegetazione psammofila ed ambienti alofili nelle depressioni retrodunali nonostante sia oggetto di una forte azione antropica. E' una zona quindi altamente vulnerabile sia per la sue ridotte dimensioni sia per il crescente sviluppo edilizio che si sta sviluppando. Lungo la costa poi l'elevata balneazione turistica estiva rappresenta un potente fattore di disturbo nonché di minaccia alla crescita naturale delle formazioni dunali. Il SIC appartiene, ai sensi del "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" alla tipologia dei siti a dominanza di "dune consolidate" (DC, ·15).».* Ancora il PdG per il sito in questione prevede degli interventi per la riqualificazione del sito:

*«c) Interventi per la riqualificazione e la fruizione sostenibile del sito Spiaggia di Maganuco.*

*L'intera porzione settentrionale del sito ITA080007 Spiaggia Maganuco, ricadente nelle contrade Puntare Scarse e Fargia, è interessata dall'insediamento della zona industriale e commerciale del Consorzio ASI della provincia di Ragusa, dotata anche di un depuratore consortile, collocato in un'area esterna al perimetro del SIC. Il sito, inoltre, nella sua porzione orientale confina con il Porto di Pozzallo, servito da una fitta rete di infrastrutture viarie recentemente ammodernate ed ampliate. Gli habitat e le specie di interesse comunitario per la cui conservazione è stata proposta l'istituzione del sito sono comunque presenti esclusivamente nell'area costiera a valle della strada di collegamento fra Pozzallo e Marina di Modica.*

*Tale porzione del SIC presenta attualmente un discreto stato di conservazione, che potrebbe migliorare sensibilmente se sottoposto ad azioni di tutela più incisive, anche con interventi di riqualificazione che ne garantiscano il ripristino ed una fruizione più sostenibile, in particolar modo nella stagione estiva. Gli enti competenti dovranno attenzionare nella loro programmazione interventi coerenti con la strategia del PdG.*

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 0074233 del 12 novembre 2019 il Servizio 3 del ARTA - Aree





Naturali Protette ha trasmesso il Parere endo-procedimentale di competenza dell'Ente gestore:

*La verifica cartografica effettuata sul SITR della Regione Siciliana ha evidenziato che la porzione posta a una quota superiore e nella parte settentrionale, del sito è completamente occupata da un'area industriale, la cui realizzazione, in base alle cartografie rinvenibili sul geo portale nazionale ha avuto inizio intorno alla metà degli anni '90, coincidenti quindi con la proposta del sito Natura 2000 al Ministero dell'Ambiente. Non sfugge il contrasto che deriva dalla coesistenza di un'area industriale sovrapposta ad un sito Natura 2000; in particolare non si ha notizia se per la realizzazione di quest'area industriale siano stati fatti studi specifici sull'incidenza sul sito, e se il piano nel suo complesso e i singoli insediamenti abbiano attivato la procedura di V.Inc.A.. Indicazioni sulla V.Inc.A. provengono dal PRG e, soprattutto dalla sua variante generale, la cui VAS comprensiva di V.Inc.A. è stata approvata con il D.A. 191 / GAB del 16 maggio 2016, che individua una serie di prescrizioni relative ai siti Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del comune di Modica.*

*Di queste prescrizioni, alcune sono specifiche e legate al sito ITA 080007 "Spiaggia Maganuco", in particolare le prescrizioni 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 che di seguito si riportano:*

*2) Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Modica sono esclusi nuovi interventi edificatori e di trasformazione del suolo fino all'individuazione delle misure di conservazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i .. Sono consentiti esclusivamente interventi volti alla conservazione delle risorse naturali, dei processi biocenotici e del patrimonio ambientale e paesaggistico.*

*8) Per il pSIC ITA 080007 "Spiaggia Maganuco": nelle zone "verde attrezzato" e "verde alberato" e nella "zona di rispetto" (interne ed esterne al pSIC pari a 180 ettari circa) indicate all'interno dell'agglomerato ASI dovranno essere previsti interventi di ripristino ambientale e paesistico; non sono consentiti nuovi interventi di edificazione e infrastrutturazione stradale. Per tale intervento si dovranno utilizzare esclusivamente specie vegetali autoctone legate all'habitat del sito "Spiaggia Maganuco";*

*9) Dovranno essere previsti interventi di risanamento e ripristino ambientale per l'area interna al pSIC formata dalla spiaggia, dalle dune retrostanti fino alla litoranea "Pozzallo-Sampieri" e dalla zona a monte di questa fino all'impianto di depurazione;*

*10) Gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione nella intera area dell'ASI - zone E), (siano essi interni o esterni limitrofi al pSIC) dovranno avere caratteristiche di basso impatto ambientale, di uso di materiali ecocompatibili e riciclabili e di qualità energetica (azioni di miglioramento bio-energetico);*

*11) La superfici delle aree a parcheggio previste all'interno dell'agglomerato ASI dovranno essere realizzate con pavimentazione permeabile (è escluso l'utilizzo di pavimentazioni in asfalto o cemento);*

*dovrà inoltre essere prevista la piantumazione di specie vegetali autoctone schermanti e ombreggianti; si dovrà prevedere la rimozione delle superfici pavimentate impermeabili che non sono utilizzate e non svolgono nessuna funzione né produttiva né di servizio alla produzione, destinando le superfici risultanti all'impianto di specie vegetali autoctone;*

*12) Nell'agglomerato ASI, la superficie libera dei lotti al netto della superficie edificata dovrà essere destinata all'impianto di specie vegetali autoctone;*

*13) A mitigazione dell'impatto acustico si dovranno realizzare fasce alberate nelle zone di rispetto delle*  
Commissione Tecnica Specialistica RG6/-B2-ATP2 "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)"



*infrastrutture stradali utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto paesaggistico locale;*

*15) Si dovranno predisporre misure di monitoraggio ambientale a cadenza semestrale in riferimento alla qualità delle acque, dell'aria, del suolo, al dinamismo vegetazionale, alla presenza della fauna locale, da concordare con l'A.R.P.A.;*

*16) La zona D3 individuata nelle tavole di variante al PRG ed esterna al pSIC "Spiaggia Maganuco" dovrà essere destinata a verde agricolo. Le azioni all'interno del pSIC sono soggette agli interventi previsti come sopra.*

*Tali prescrizioni sono contenute anche nel rapporto ambientale allegato al PRG del comune di Modica.*

*In conclusione, seppur con le successive prescrizioni dello stesso decreto, il Servizio III, ai sensi dell'art. 2 comma g) del D.A. 30 marzo 2007, **rilascia parere preliminare favorevole** alla realizzazione dell'intervento con le seguenti prescrizioni:*

*1. gli interventi da realizzare dovranno avere caratteristiche di basso impatto ambientale, di uso di materiali ecocompatibili e riciclabili e di riqualificazione energetica (azioni di miglioramento bioenergetico);*

*2. la superficie delle aree a parcheggio previste all'interno dell'agglomerato ASI dovranno essere realizzate con pavimentazione permeabile (è escluso l'uso di pavimentazioni in asfalto o cemento); dovrà inoltre essere prevista la piantumazione di specie vegetali autoctone schermanti e ombreggianti: si dovrà prevedere la rimozione, delle superfici pavimentate impermeabili che non sono utilizzate e non svolgono nessuna funzione né produttiva né di servizio alla produzione, destinando le superfici risultanti all'impianto di specie vegetali autoctone;*

*3. la superficie libera del lotto, al netto della superficie edificata, dovrà essere destinata all'impianto di specie vegetali autoctone;*

*4. a mitigazione dell'impatto acustico si devono realizzare fasce alberate nelle zone di rispetto delle infrastrutture stradali utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto paesaggistico locale;*

*5. si devono predisporre misure di monitoraggio ambientale a cadenza semestrale in riferimento alla qualità delle acque, dell'aria, del suolo, al dinamismo vegetazionale, alla presenza della fauna locale, da concordare con l'A.R.P.A.*

**CONSIDERATO E VALUTATO** che: (i) il progetto presentato non prevede la distruzione di habitat con una ipotizzata perturbazione temporale, alla fine della quale la zona potrebbe essere restituita nelle condizioni molto diverse da quelle di partenza; (ii) la proposta progettuale, infatti, non sottrae porzioni di habitat ma nel suo completamento introduce una maggiore naturalità e amplia l'attuale patrimonio ecosistemico, spesso rarefatto e frammentario, depauperato e in gran parte distrutto a seguito delle attività antropiche già susseguite nelle aree oggetto della presente valutazione, non interferendo con le aree dunali e retro dunali in cui sono presenti anche diverse specie animali, di cui alcune rare e tutelate; (iii) il piano di risanamento e le proposte di mitigazione contenute nella Relazione di supporto alla Valutazione di Incidenza e nello Studio di Impatto Ambientale, inoltre, garantiscono che *«l'intervento ha caratteristiche di basso*

Commissione Tecnica Specialistica RG6/-B2-ATP2 "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG)"



*impatto ambientale, di uso di materiali ecocompatibili e riciclabili e di qualità energetica (azioni di miglioramento bioenergetico) difatti: – Non saranno utilizzati isolanti termici sintetici o contenenti fibre nocive; – Non saranno utilizzati pavimenti, porte finestre in pvc; – Negli ambienti chiusi non saranno utilizzati impregnanti chimici per il legno, né colori né vernici contenenti solventi; – Non sarà utilizzato legno tropicale; – Il fabbisogno energetico sarà contenuto in conformità a quanto stabilito dalla legge 10/91 e ss.mm.ii; – I consumi idrici saranno contenuti attraverso il recupero delle acque piovane per l'irrigazione delle aree a verde; – Saranno, in generale utilizzati materiali riciclabili non nocivi in sede di smaltimento e privi di emissioni tossiche»; (iv) le misure di mitigazione adottate nello SIA e nella relazione a supporto della VInCA indicano una opportuna schermatura vegetale del luogo dei lavori e prevedono un grado di incidenza prodotto dall'intervento non significativo poiché non incide sulle aree permeabili presenti all'interno del sito ITA080007 essendo prevista la costruzione di fabbricati in buona parte in sostituzione di volumi già edificati (che verranno demoliti) e utilizzato come ulteriore area di sedime parte dei piazzali limitrofi ai fabbricati da demolire.*

## **7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**CONSIDERATO** che il proponente ha prodotto il Piano di Monitoraggio e Controllo nel quale sono riportate le modalità e frequenze dei campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione funzionali al corretto mantenimento in esercizio dell'impianto nel rispetto del titolo abilitativo da rilasciarsi.

**CONSIDERATO** che ARPA, in sede di conferenza di servizi del 4 febbraio 2020, ha rilevato fra l'altro che: *“Il PMC ad oggi prodotto dalla Società, REV 9 era stato allegato al progetto VIA e non è stato revisionato a seguito della citata nota ARPA e della CDS del 21/03/2019 e pertanto non è possibile valutare compiutamente le modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle correlate emissioni nell'ambiente, come previsto dall'Art. 29 quater. Pertanto non è presente un PMC che riporti gli adeguamenti ai presidi funzionali al potenziamento, alla presenza del digestore anaerobico, al potenziamento del depuratore, come già rilevato”.*

**RILEVATO** che il Proponente, nel riscontrare con nota acquisita al prot. 9997 del 18/02/2020 le osservazioni della STA di Ragusa/Siracusa e di ARPA, ha altresì consegnato: (i) la planimetria del sistema di convogliamento delle acque meteoriche; (ii) i prospetti dello stato di progetto; (iii) la planimetria con indicazione dei punti di emissione; (iv) l'offerta del sistema di monitoraggio in continuo (v) il PMC rev 10 del 10 febbraio 2020.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che il Piano di Monitoraggio e Controllo rev 10 del 10 febbraio 2020, redatto dal proponente anche alla luce delle osservazioni sopra descritte necessita di essere ulteriormente aggiornato per il pieno recepimento delle prescrizioni impartite dagli enti preposti, ed in particolare dall'ARPA e dalla STA di Ragusa/Siracusa, U.O.B. Territoriale Ambientale 2, della Regione Siciliana nel suo parere endoprocedimentale n. 6731 del 4 febbraio 2020;

## **8. VALUTAZIONI DELLE OSSERVAZIONI ACQUISITE AL PROCEDIMENTO**

**CONSIDERATO E VALUTATO** che sono state esaminate le osservazioni acquisite al procedimento formulate dai Sindaci di Modica e di Pozzallo nonché dalle Imprese che operano nell'ASI ove insiste l'Impianto del proponente, ritenendo tuttavia che tali osservazioni, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza e delle misure di mitigazione previste, non risultino ostative all'adozione di un parere positivo di



compatibilità ambientale.

**CONSIDERATO E VALUTATO**, richiamando quanto più diffusamente esposto in precedenza, che in relazione alle singole osservazioni è possibile rilevare quanto segue:

(i) relativamente alle osservazioni sollevate dal Sindaco di Pozzallo in ordine alla realizzazione dell'impianto di energia rinnovabile da biogas è possibile rilevare che: - sono state previste apposite prescrizioni e limiti emissivi che riducono sensibilmente l'emergere di potenziali impatti ambientali; - è stato comunque imposto al Proponente di effettuare un apposito studio in materia di emissioni che garantisca il monitoraggio dei valori emissivi, tenendo conto anche degli impianti esistenti; - l'impianto di biogas si inserisce nell'ambito di un sistema produttivo esistente e permette anzi di creare, all'interno dello stabilimento, un ciclo chiuso, riducendo sensibilmente la produzione di scarti di lavorazione; - il ricorso alle fonti rinnovabili risulta in ogni caso coerente con i principi e con la gerarchia dei rifiuti previsti dalla normativa vigente - la documentazione prodotta dal Proponente, secondo quanto rappresentato dal Servizio, è stata sottoposta a pubblicità in conformità con la normativa vigente.

(ii) relativamente alle osservazioni formulate dal Sindaco di Modica, va evidenziato che: - la circostanza che l'intervento di ampliamento rientri in zona ZSC non appare nella fattispecie preclusivo, in considerazione del Parere rilasciato - al quale integralmente si rinvia - ed all'effettivo contesto riscontrato, rappresentato di fatto dall'essere, l'area in questione, un polo industriale, dell'elevato grado di antropizzazione nonché dall'assenza di rischi potenziali sull'habitat, come del resto riscontrato attraverso la nota prot. n. 0074233 del 12 novembre 2019 del Servizio 3 del ARTA - Aree Naturali Protette, n.q. di ente gestore del sito protetto; - l'inevitabile interferenza sull'ambiente dell'ampliamento prospettato risulta limitata dal sistema di mitigazioni e di prescrizioni previste dal Proponente, dagli Enti coinvolti nel procedimento nonché nell'ambito del presente parere, risultando peraltro rilevante considerare che, anche a voler accedere all'opzione zero, rimarrebbero invariati gli impatti esistenti posto che l'intervento costituisce l'ampliamento di attività già in esercizio; - in ordine alla possibilità di differire la decisione finale, basti rilevare, come già sottolineato in sede di Conferenza di Servizi, che i termini di conclusione della procedure ambientali rivestono carattere perentorio.

(iii) relativamente alle osservazioni presentate dalle Imprese operanti nell'ASI di Modica, va rilevato che: - le problematiche rappresentate, peraltro in maniera generica, sono rivolte alla situazione determinata dall'attività attualmente esercitata, rispetto alla quale la mancata implementazione dei quantitativi trattati non determinerebbe alcuna riduzione degli impatti attualmente esistenti; - al contrario, la prescritta necessità di predisporre un apposito studio volto fra l'altro alla puntuale individuazione delle fonti di emissione, unitamente alle misure di mitigazione e alle prescrizioni individuate nel corso del presente procedimento, risultano potenzialmente idonee a limitare le conseguenze sull'ambiente dell'intervento di potenziamento dell'impianto nonché a individuare, ove occorre, ulteriori misure tese a salvaguardare il contesto ambientale; - inoltre la previsione di limiti alle concentrazioni massime di emissioni odorigene diffuse e l'obbligo di installare sistemi di nebulizzazione ad alta pressione nelle aree che possono essere potenziali fonti di tali emissioni, oltre a sistemi aggiuntivi di abbattimento specifico al verificarsi di superamenti rispetto ai limiti autorizzati nella fase di monitoraggio, appare idoneo a scongiurare i possibili profili di criticità evidenziati, migliorando anche il quadro attuale dell'impianto attraverso il suo generale efficientamento; - relativamente all'emissione di sostanze inquinanti, l'individuazione di limiti emissivi e i sistemi di controllo e monitoraggio appaiono idonei a impedire il verificarsi di impatti ambientali significativi, non compatibili con Commissione Tecnica Specialistica RG6/-B2-ATP2 "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI - Modica (RG)"



la tutela ambientale prevista dalla normativa vigente; - le problematiche riguardanti l'utilizzo di risorse pubbliche non possono essere affrontate in questa sede, esulando dalle competenze di questa Commissione Tecnica Specialistica.

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

**ESPRIME**

**parere favorevole** riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas della AVIMECC S.p.A. sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI – Modica (RG), comprensivo della valutazione d'incidenza, anch'essa positiva, ed al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 27 bis e ss. del D.Lgs. 152/06, a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo, recante le condizioni ambientali di riferimento:

**QUADRO PRESCRITTIVO VIA/VINCA**

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 1</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Piano di Cantierizzazione</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Inquinamento acustico – viabilità</b>
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività, in merito all'incidenza del traffico veicolare indotto in particolare nella fase di cantierizzazione per l'allontanamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, dovranno essere concordati con il Comune e con l'ente proprietario delle strade (ove diverso) gli itinerari viari e gli orari ottimali per il transito dei mezzi, assicurando il rispetto delle previsioni e delle eventuali



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
	specifiche indicazioni contenute nel piano di gestione della ZSC.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune/Ente Proprietario delle strade

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere integrato il Piano delle demolizioni con l'indicazione dei possibili siti di trattamento, di modo da assicurare che nella gestione dei materiali di scarto e rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in fase di cantiere sia rispettata la gerarchia stabilita dal legislatore, avviando prioritariamente gli stessi a recupero, ed in secondo ordine a smaltimento. L'individuazione dei siti di conferimento dovrà essere analogamente effettuata anche per tutti gli altri rifiuti prodotti nella fase di esercizio dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione Materie</b>
Oggetto della prescrizione	Previa puntuale definizione – coerente con l'attuale livello di progettazione – dei volumi di scavo, dovrà essere redatto, ove ne ricorrano i presupposti, il piano di gestione terre e rocce da scavo, ai sensi del d.p.r. 120/2017
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente Coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i> – corso d'opera – <i>post operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale</b>



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, che dovrà essere complementare al PMC, per le fasi di <i>ante</i>, corso d'opera e <i>post operam</i>, con riferimento alle componenti suolo, acque sotterranee, atmosfera, rumore ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio in corrispondenza dei ricettori potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà considerare le valutazioni e prescrizioni del presente parere; il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (<i>ante operam</i>, corso d'opera e <i>post operam</i>), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori, dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per il biennio successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo. Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p> <p>Il proponente dovrà definire, e sottoporre ad ARPA, valori limite di emissione, da non superare, espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) per sostanze odorigene; potranno altresì essere fissate valori limite e/o soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come traccianti di odore, anche se non odorigeni (ad esempio COT per attività con emissioni di COV, ecc.), previa ragionevole certezza della correlazione tra concentrazione di odore e concentrazione del tracciante. A tal fine il naso elettronico deve essere sottoposto ad una fase di "addestramento" come descritto nelle LL.GG. SNPA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", del 2018. Le soglie di accettabilità di cui sopra, da determinarsi quindi mediante la correlazione tra le misure olfattometriche ai ricettori e la concentrazione delle sostanze odorigene in sorgente, laddove inferiori ai limiti previsti dalle condizioni del quadro prescrittivo AIA, costituiranno i nuovi limiti da</p>



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
	verificare nell'ambito delle attività definite dal PMC. Il posizionamento dei punti di monitoraggio ai ricettori per le emissioni odorigene dovrà essere predisposto sulla base del pennacchio di ricaduta dell'odore sul territorio, la cui determinazione sarà effettuata mediante il metodo definito LL.GG appena citate.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante operam – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Opere a verde</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere definiti, con elaborati specifici, gli interventi di opere a verde di mitigazione paesaggistica e per il contenimento della dispersione delle polveri e degli inquinanti, utilizzando specifiche essenze autoctone e con buone capacità di abbattimento. Il progetto dovrà essere accompagnato da un piano di gestione e manutenzione. Per la sola fase <i>post operam</i> dovrà essere effettuato un monitoraggio per la verifica dell' attecchimento, per il triennio successivo alla realizzazione dei lavori, delle specie arboree e arbustive previste come interventi mitigativi.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	fase di progettazione esecutiva – fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i> /corso d'opera
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione delle acque e degli scarichi</b>
Oggetto della prescrizione	Prevedere adeguati sistemi di misurazione della portata sul/i pozzetto/i finale/i di ispezione posto/i a valle del ciclo depurativo, e fornire all'Arpa Sicilia, anche ai fini dei successivi controlli, le schede tecniche di dettaglio degli impianti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase di progettazione esecutiva/corso d'opera – fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>





<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 8</b>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Rumore</b>
Oggetto della prescrizione	Produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Quadro 447/95, la documentazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, da verificare e confermare successivamente alla messa in esercizio e piena operatività dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Corso d'opera - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 9</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Inquinamento luminoso</b>
Oggetto della prescrizione	Assicurare che l'illuminazione esterna sia funzionale agli obiettivi di contenimento delle risorse energetiche e di riduzione dell'inquinamento luminoso nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, anche al fine di evitare l'illuminazione diretta verso l'alto e quindi l'abbagliamento ed il disturbo delle specie che comunque popolano l'ambiente circostante l'impianto e la ZSC.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	Corso d'opera – <i>post operam</i>
Fase	Fase di cantiere/rimozione e smaltimento del cantiere/fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Igiene e sicurezza</b>
Oggetto della prescrizione	Adottare appropriate modalità per la messa in sicurezza e raccolta dalle superfici, dei prodotti accidentalmente dispersi durante la movimentazione all'interno o all'esterno dello stabilimento, o nel caso di contaminazione diretta con il sangue di animali infetti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Corso d'opera - fase di cantiere/rimozione e smaltimento del cantiere/ <i>post operam</i> - fase di esercizio
Ente vigilante	ASL

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Attuazione del PMC – controllo scarichi</b>
Oggetto della prescrizione	Effettuare gli autocontrolli secondo le modalità e frequenze previsti nel PMC durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, facendo pervenire alla Regione Siciliana e all'ARPA



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
	<p>comunicazione sulla data in cui si intendono effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera almeno venti giorni prima della data stessa.</p> <p>Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.</p> <p>Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi.</p> <p>Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente alla Regione Siciliana ed all'Arpa.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Post operam</i> - Fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Attuazione del PMC – manutenzioni</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.</p> <p>Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle gabbie e dei materiali devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.</p> <p>Qualsiasi spargimento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco.</p> <p>La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.</p> <p>In caso di incidente dovrà essere prodotta ed inviata agli enti una accurata relazione fotografica a corredo di una relazione tecnica di dettaglio firmata da tecnico abilitato.</p> <p>Al fine di assicurare l'impermeabilizzazione delle platee di c.a. funzionali all'esercizio dell'attività si prescrive l'applicazione di resine impermeabile idonee e di idoneo spessore, ovvero soluzioni equivalenti sul piano prestazionale.</p> <p>Dovrà essere garantita inoltre la funzionalità dei sistemi di abbattimento delle emissioni, nonché assicurata la regolare manutenzione dei dispositivi e delle linee pneumatiche a depressione, per evitare problematiche ed emissioni incontrollate con nocumento al vicinato</p>



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 13</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Aspetti gestionali</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva la suddetta pianificazione.</p> <p>In particolare, proprio per la migliore gestione delle emergenze nell'impianto di produzione di biogas, lo stesso dovrà essere dotato di una torcia il cui uso sarà consentito soltanto in caso di emergenza, dandone pronta comunicazione alla Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio, al Comune di Modica ed al competente dipartimento della Regione Siciliana.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Post operam</i> - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	VVF e altri

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 14</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	<b>Dimissione dell'impianto</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente deve provvedere, allo scadere della gestione dell'intero impianto o di quota parte di esso, al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Al termine delle attività di dismissione
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 15</b>
Macrofase	<i>Ante operam/corso d'opera/post operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva/fase di esercizio



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 15</b>
Ambito di applicazione	<b>Siti Natura 2000</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni del parere del Servizio 3 del ARTA - Aree Naturali Protette, nota prot. n. 0074233 del 12 novembre 2019
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – progettazione esecutiva/ <i>post operam</i> – fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Servizio 3 Arta

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 16</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente avrà cura di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ARTA e agli altri Enti competenti il progetto esecutivo rielaborato in funzione delle prescrizioni impartite nel presente parere nonché dagli altri Enti competenti che sono intervenuti o interverranno nel procedimento autorizzatorio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam</i> – fase precedente la cantierizzazione
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Arpa Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 17</b>
Macrofase	<i>Ante operam/corso d'opera/post operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Atmosfera</b>
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'impianto di produzione di energia rinnovabile tramite biogas il progetto dovrà assicurare un preventivo trattamento di addolcimento del gas proprio al fine di ridurre l'aggressività, incrementando la vita delle apparecchiature coinvolte e definire le modalità di utilizzo/trattamento del digestato solido disidratato.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Arpa Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 18</b>
------------------------------	--------------



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 18</b>
Macrofase	<i>Ante operam – corso d’opera – post operam</i>
Fase	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – fase di cantiere – fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Mitigazioni</b>
Oggetto della prescrizione	Il Proponente deve recepire e rispettare, salvo per quanto diversamente disposto nel presente parere, tutte le prescrizioni in materia ambientale con nota prot. n. 0028334 del 7 settembre 2018 dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 21 marzo 2019
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam – progettazione esecutiva/corso d’opera- fase di cantiere/post operam – fase di esercizio</i>
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Libero Consorzio Comunale

## **QUADRO PRESCRITTIVO AIA**

Il presente parere è rilasciato per l’esercizio, nell’installazione in parola, delle seguenti categorie di attività IPPC di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- 6.4 a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- 6.5 Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

L’esercizio dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati.

Il provvedimento rilasciato sulla base del presente parere sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D.G. n. 69 del 09 febbraio 2012.

### **Sistema di gestione**

1. Il Gestore dovrà mantenere e aggiornare periodicamente il sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 di cui al certificato n. 12961/3/I del 2018, come da istanza di AIA, al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell’impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell’impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

### **Capacità produttiva**

3. La capacità massima di produzione dell’impianto di macellazione (categoria IPPC 6.4 a), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 110 t/g.



4. Gli scarti prodotti dall'impianto di macellazione che costituiscono l'alimentazione dell'impianto di rendering (categoria IPPC 6.5) sono pari a circa 9.313 t/anno. La capacità massima produttiva dell'impianto di rendering resta invariata rispetto a quanto già autorizzato con D.D.G. n. 69 del 09 febbraio 2012. Gli scarti della macellazione devono essere trasferiti all'impianto di rendering esclusivamente con la linea pneumatica sottovuoto.

### **Materie prime**

5. Gli animali vivi in ingresso all'impianto di macellazione devono essere stoccati nell'area di sosta dei capi vivi coperta e chiusa su tre lati.
6. L'area di sosta e l'area di compensazione dovranno essere dotate di tutti i presidi per il contenimento delle polveri e degli odori prescritti e di regimentazione dei reflui e che dovranno essere inviati all'impianto di deprezzazione aziendale.
7. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

### **Combustibili**

8. Il gestore è autorizzato ad utilizzare GPL - stoccato in due serbatoi da 12,5 m<sup>3</sup> ciascuno - quale combustibile per alimentare la caldaia per la produzione di acqua calda a servizio della linea di macellazione e il post-combustore a valle dell'impianto di recupero scarti di macellazione
9. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 4 m<sup>3</sup>, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza e per alimentare i mezzi per le movimentazioni all'interno dell'impianto.
10. Il biogas prodotto potrà essere utilizzato esclusivamente per alimentare il cogeneratore e dovrà avere le caratteristiche previste dalla Sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare il contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v. Il gestore è onerato di effettuare con cadenza annuale la caratterizzazione del biogas e a comunicare i risultati ad ARPA Sicilia e al Servizio 1 DRA. La quantità di biogas prodotta nel digestore dovrà essere monitorata attraverso un misuratore di portata posto all'uscita del digestore. È fatto divieto di utilizzare il biogas prodotto nel digestore anaerobico nelle altre caldaie dello stabilimento
11. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
12. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### **Emissioni in atmosfera**

#### **Emissioni convogliate**

Commissione Tecnica Specialistica RG6/-B2-ATP2 "Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di macellazione e sezionamento polli con recupero degli scarti di macellazione, ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento, realizzazione impianto per la produzione di energia rinnovabile da fonte biogas sito in c.da Fargione viale dello Sviluppo ASI - Modica (RG)"



13. I valori limite degli inquinanti per le emissioni provenienti dal cogeneratore da 250 kW alimentato a biogas convogliate al punto E7 sono quelli fissati dal punto 3 della Parte III All. 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per i nuovi impianti alimentati a biogas che vengono di seguito riportati. I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	Sistema di abbattimento/trattamento	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Frequenza monitoraggio
E7	Cogeneratore da 250 kW alimentato a biogas	Polveri	Nessuno	5	Semestrale
		HCl		2	Semestrale
		CO		300	Semestrale
		SO <sub>2</sub>		60	Semestrale
		NO <sub>x</sub>		190	Semestrale
		NH <sub>3</sub>		2	Semestrale
		C.O.T.		40	Semestrale

14. Il gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime. Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 15 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l' esercente dovrà presentare una richiesta al DRA nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime.
15. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l' esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dall'impianto autorizzato. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, ad ARPA Sicilia e al Servizio 1 DRA.
16. Per quanto riguarda le emissioni provenienti dal rendering degli scarti di macellazione trattate in un post-combustore termico convogliate al punto E8 (esistente) si confermano i limiti di emissione e le condizioni già fissati nell'autorizzazione integrata ambientale vigente rilasciata con D.D.G. n. 69 del 9 febbraio 2012

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento/trattamento	Inquinante	Valori limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Frequenza monitoraggio
E8	Impianto di rendering	2.802	Post combustore	Polveri totali	5	Semestrale
				NO <sub>x</sub>	350	Semestrale
				SO <sub>2</sub>	35	Semestrale



				<b>C.O.V.</b>	<b>10</b>	<b>Continuo</b>
				<b>CO</b>	<b>200</b>	<b>Continuo</b>
				<b>HCl</b>	<b>10</b>	<b>Semestrale</b>
				<b>NH<sub>3</sub></b>	<b>10</b>	<b>Semestrale</b>
				<b>PCCDs/PCDFs</b>	<b>100 pTEQ/Nm<sup>3</sup></b>	<b>Semestrale</b>
				<b>Cd</b>	<b>0,05</b>	<b>Semestrale</b>
				<b>Tl</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Sb</b>	<b>0,5</b>	<b>Semestrale</b>
				<b>As</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Pb</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Cr</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Co</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Cu</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Mn</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Ni</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>V</b>		<b>Semestrale</b>
				<b>Hg</b>		<b>0,05</b>

17. Il gestore, così come prescritto da ARPA Sicilia, dovrà provvedere, entro tre (3) mesi dal rilascio del P.A.U.R., ad installare sul punto di emissione E8 un sistema di monitoraggio in continuo per i parametri monossido di carbonio (CO) e composti organici volatili (COV).
18. Il gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del P.A.U.R., dovrà provvedere, conformemente a quanto previsto dall'art. 270, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al convogliamento delle emissioni diffuse provenienti dai sette punti di scarico dei sistemi di ventilazione (E11-E18) dell'area di compensazione a 3 nuovi punti di emissione denominati E9 (a cui verranno convogliate le emissioni delle ventole E11, E12 e E13), E10 (a cui verranno convogliate le emissioni delle ventole E14 e E15) ed E11 (a cui verranno convogliate le emissioni delle ventole E17 e E18). Le emissioni provenienti dall'area di ricezione polli e dall'area di compensazione termica convogliate nei nuovi punti di emissione dovranno rispettare i valori limite di seguito riportati.

<b>Punto di emissione</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Valori limite di emissione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Frequenza monitoraggio</b>
E9, E10 e E11	Area di ricezione polli	<b>Polveri</b>	<b>10</b>	<b>Semestrale</b>
		<b>H<sub>2</sub>S</b>	<b>5</b>	<b>Semestrale</b>





		<b>NH<sub>3</sub></b>	<b>5</b>	<b>Semestrale</b>
		<b>COT</b>	<b>50</b>	<b>Semestrale</b>
		<b>Sostanze odorigene</b>	<b>300 OuE/m<sup>3</sup></b>	<b>Semestrale</b>

19. Qualora a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti, il gestore dovrà provvedere nei successivi 12 mesi ad installare idoneo sistema di abbattimento (es. biofiltro+scrubber) al fine di rispettare i suddetti limiti di emissione presentando il progetto al Servizio 1 per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
20. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
21. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto dei sistemi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) il Servizio 1 di questo Dipartimento, il Libero Consorzio e la Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
22. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente parere. L'aggiornamento del PMC dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA.

#### Emissioni diffuse e emissioni odorigene

23. È fatto divieto di effettuare la fase di ricezione dei polli vivi e le prime fasi di macellazione al di fuori dell'area di compensazione all'interno del capannone dotato di sistema di ventilazione forzata. La tettoia potrà essere utilizzata esclusivamente per scaricare le gabbie dei polli vivi dai TIR. Le gabbie dovranno immediatamente essere trasferite all'interno del capannone.
24. Tutti gli stoccaggi di sostanze potenzialmente responsabili di emissioni diffuse ed emissioni odorigene dovranno essere effettuati in sistemi chiusi (serbatoi, cassoni coperti e a tenuta, bins coperti) o in ambiente confinato. E' fatto divieto di stoccare materiali potenzialmente putrescibili all'aperto.
25. Le fasi di triturazione e diluizione con acqua depurata della lettiera e del pastazzo di agrumi dovranno essere condotte con apparecchiature chiuse in modo da evitare che si generino emissioni diffuse.



26. Il digestato solido dovrà essere inviato a ditte terze autorizzate per il recupero. Il deposito temporaneo in attesa del conferimento potrà essere effettuato solo in ambienti confinati e non potrà superare i tre giorni per evitare fenomeni di biodegradazione che potrebbero generare sostanze odorigene e/o polveri.
27. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenete enzimi per l'abbattimento degli odori.
28. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti da aree di ricezione e lavorazione dei polli, dalle vasche del depuratore, dalle aree di stoccaggio dei materiali destinati al digestore, dei rifiuti e del digestato, e dall'area di trattamento dei fanghi sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA, in funzione della direzione del vento al momento del monitoraggio in modo da trovarsi sottovento rispetto alle potenziali sorgenti. A tal fine il gestore è onerato di installare una centralina meteo per la registrazione di temperatura, direzione e velocità del vento, pressione ed umidità. Tale attività di monitoraggio delle emissioni di sostanze odorigene dovrà essere effettuata con cadenza stagionale (4 volte l'anno) al fine di ricomprendere condizioni meteo differenti. I metodi di campionamento e analisi dovranno essere conformi a quanto previsto dal documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", approvato dal Consiglio nazionale SNPA del 3 ottobre 2018 e adottato con delibera n. 38/2018. Il PMC dovrà essere integrato con le modalità di esecuzione del campionamento, di analisi dei campioni prelevati e di valutazione dei risultati e approvato da ARPA Sicilia.
29. A seguito delle attività di monitoraggio il gestore dovrà predisporre un apposito studio previsionale di dispersione degli odori e delle polveri che li veicolano (relazione e mappe di dispersione), considerando il contributo emissivo di tutte le possibili fonti interne all'impianto; il modello applicato dovrà restituire una mappatura delle emissioni fino ad un raggio di 3 km e dovrà tenere conto dell'eventuale effetto cumulo con altri impianti presenti nei comuni limitrofi. L'implementazione del modello di dispersione dovrà prevedere l'utilizzo, ai fini della calibrazione, delle risultanze del monitoraggio ambientale ai ricettori, di cui alla condizione 5 del quadro descrittivo VIA.
30. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi al confinamento delle aree responsabili di tali emissioni e alla copertura delle vasche dell'impianto di depurazione responsabili di emissioni odorigene e al trattamento dell'aria esausta in idonei impianti abbattimento (scrubber+biofiltro) presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
31. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;



- b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.

#### Emissioni scarsamente rilevanti

32. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno e della caldaia di emergenza.
33. L'impianto di digestione anaerobica dovrà essere dotato di una torcia il cui uso è consentito soltanto in caso di emergenza, dandone pronta comunicazione alla Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio, al Comune di Modica e al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'ambiente. La torcia essendo un impianto di emergenza rientra tra gli impianti in deroga, ai sensi dell'art.272, comma 5, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il gestore dovrà effettuare una comunicazione all'autorità di controllo di ogni episodio di funzionamento della torcia specificando le cause dell'attivazione del sistema di emergenza.

#### Consumi idrici

34. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici attuando tutti gli interventi gestionali previsti nelle Linee guida per l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili per gli impianti di macellazione e di recupero di scarti animali. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque depurate o delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo non correlati alle norme igienico-veterinarie vigenti, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

#### Scarichi idrici ed emissioni in acqua

35. Tutte i reflui generati dal processo produttivo e le acque che vengono in contatto con gli animali devono essere avviate all'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale prima dello scarico nella rete fognaria consortile attraverso il punto di scarico S4.
36. Il depuratore aziendale a fanghi attivi ad ossidazione totale deve garantire lo scarico delle acque nella rete fognaria consortile nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento di fognatura. I limiti di accettabilità nella rete fognaria consortile non possono comunque superare i valori di concentrazione previsti per lo scarico in pubblica fognatura dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
37. È fatto divieto di effettuare operazioni di trattamento rifiuti liquidi provenienti da soggetti terzi nell'impianto di depurazione a servizio dell'installazione *de qua*.
38. Le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia saranno scaricate attraverso i punti di scarico S1, S2 e S3 nella condotta acque bianche dell'IRSAP e dovranno rispettare i limiti per lo scarico fissati dalla tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. 152/2006.
39. Ogni punto di scarico nella rete fognaria consortile (S1, S2, S3 e S4) dovrà essere dotato di misuratore di portata e di un pozzetto accessibile all'Autorità di Controllo per i controlli di competenza.



**Rifiuti**

40. Fatto salvo quanto già previsto nella condizione ambientale n.3 del quadro prescritto VIA, è autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua (anno 2018)</b>
02.02.04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	212.000 Kg /anno
08.03.18	toner per stampa esauriti	16 Kg/anno
15.01.01	imballaggi in carta e cartone	120 ton/anno
15.01.02	imballaggi in plastica	150 ton/anno
15.01.03	plastica	3,6 ton/anno
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	350 Kg/anno
16.02.14	apparecchiature elettroniche fuori uso	60 Kg/anno
18.01.03	Rifiuti da laboratorio	422 kg/anno (2017)
20.01.21	Neon	

41. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) “deposito temporaneo” dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
42. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime. I settori di conferimento, di messa in riserva e di deposito temporaneo devono essere tenuti distinti tra essi. Le superfici del settore di conferimento, di messa in riserva e di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta reflui. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L’area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
43. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.



44. I fanghi di supero dell'impianto di depurazione, già stabilizzati, dopo la fase di centrifugazione devono essere stoccati all'interno di un cassone scarrabile a tenuta coperto e smaltiti con cadenza settimanale.
45. La frazione solida del digestato dovrà essere inviata ad impianti di compostaggio entro 3 gg dalla separazione dalla frazione liquida.
46. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
47. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

### **Emissioni sonore**

48. Fatto salvo quanto già previsto nella condizione ambientale 8 del quadro prescrittivo VIA, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale
49. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
50. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

51. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

52. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.



53. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
54. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Durata e Riesame**

55. Entro quattro anni di emanazione delle BAT *Conclusions* di settore, l'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
56. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
57. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

58. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
59. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
  - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.



60. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.